SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 ottobre 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Brimonidina Sandoz» (12A10779)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mictonorm» (12A10780)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oxaliplatino Accord» (12A10781)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Botox» (12A10782)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dorzolamide Timololo Hexal» (12A10783)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uman Big» (12A10784)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Copaxone» (12A10785)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Candesartan Doc Generici» (12A10786)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Riastap» (12A10787)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluad» (12A10788)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lamictal» (12A10789)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Octanate» (12A10790)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Citalopram Genetic» con conseguente modifica stampati (12A10791)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Cinavol» con conseguente modifica stampati (12A10792)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Alprazolam Ratiopharm» con conseguente modifica stampati (12A10793)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Sidervim» con conseguente modifica stampati (12A10794)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Isopuramin Novum» con conseguente modifica stampati (12A10795)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Mepisolver» con conseguente modifica stampati (12A10796)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Aisi» con conseguente modifica stampati (12A10797)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Sciomir» con conseguente modifica stampati (12A10798)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Itamidol» con conseguente modifica stampati (12A10799)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Ketoprofene Ratiopharm Italia» con conseguente modifica stampati (12A10800)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Pirobec» con conseguente modifica stampati (12A10801)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meloxicam EG» (12A10802)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mirtazapina Almus» (12A10803)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daparox» (12A10804)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daparox» (12A10805)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramipril Actavis» (12A10806)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram EG» (12A10807)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Simvastatina Angenerico» (12A10808)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Lortaan» (12A10809)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Risperdal» (12A10810)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Olanzapina Sandoz» (12A10811)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «COMPO Duaxo Pronto Uso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 6 dicembre 2006 presentata dall'Impresa Compo Agricoltura Spa, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato COM 302 09 F AL contenente la sostanza attiva difenoconazolo;

Visti gli atti d'Ufficio da cui risulta che l'Impresa ha cambiato la propria ragione sociale in Compo Agrospecilities Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva difenoconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 marzo 2012 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 dicembre 2018, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 marzo 2012 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2012 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler cambiare il nome del prodotto in oggetto in COMPO Duaxo Pronto Uso;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Compo Agrospecilities Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COMPO Duaxo Pronto Uso con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva difenoconazolo nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da:

Trigger: ml 250 - 350 - 500 - 600 - 750 -1000;

Twin-chamber spray system: ml 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 -1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:

Bib Production & Packaging b.v. - Randweg 7, 6045 JK Roermond - The Netherlands.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13683.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Bozza 09/2011 – Ver.1

COMPO Duaxo Pronto Uso

Liquido Pronto all'uso
Fungicida

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Difenoconazolo puro .... g 0,016 (= 0,167 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Titolare dell'autorizzazione: Compo Agro Specialities Srl - Via Marconato 8 – I - 20811 Cesano Maderno MB. Tel. 0362512.1
Officine di produzione: Bib Production & Packaging b.v. – Randweg 7, 6045 JK Roermond – The Netherlands

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto:
a) Trigger: 250 – 350 – 500 – 600 – 750 -1000 ml
b) Twin-chamber spray system: 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 - 750 - 800 – 850 -1000 ml

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Difenoconazolo – sintomi : organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segnii di eccitamento e depressione del SNC
Metabolismo : dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia . sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
COMPO Duaxo Pronto Uso è un fungicida sistemico pronto all'uso appositamente studiato per la protezione delle piante ornamentali da casa e da giardino per un uso localizzato. Grazie alla sua attività preventiva e curativa può essere utilizzato nei confronti di numerose infezioni fungine delle piante ornamentali e delle rose. Il particolare meccanismo d'azione porta ad un rapido assorbimento da parte della pianta proteggendola così dalle infestazioni in fase iniziale e da quelle preesistenti. La sua efficacia permette, a seconda della pressione dell'infezione, di effettuare i trattamenti successivi anche dopo 14 giorni.

MODALITÀ D'USO:
Agitare bene COMPO Duaxo Pronto Uso prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulle piante da trattare fino ad una bagnatura visibile di entrambe le facce delle foglie. E' preferibile intervenire nelle ore serali.

Piante ornamentali in casa, balcone e giardino - contro Oidio (*Erisyphe* spp.), Ruggine (*Puccinia* spp.), Macchie fogliari (*Alternaria* spp.) intervenire alla prima comparsa dei sintomi e ripetendo il trattamento ad intervalli di 8-14 giorni.
Rose in casa, balcone e giardino - contro Oidio (*Sphaeroteca* spp.), Black spot (*Diplocarpon rosae*), Ruggine della rosa (*Phragmidium rosae*), intervenire alla prima comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento ad intervalli di 8-14 giorni.

FITOTOSSICITÀ
COMPO Duaxo Pronto Uso è in genere ben tollerato dalle piante, ma si consiglia di effettuare un trattamento preliminare a spot su alcuni fiori e foglie utilizzando un periodo di osservazione di 10 giorni, sulle varietà di ornamentali di nuova introduzione

CONSIGLI D'IMPIEGO
- Conservare in luogo fresco ed asciutto
- Non trattare su foglie bagnate
- Non trattare durante le ore più calde della giornata
- Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione.
- Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione
- Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

AGITARE PRIMA DELL'USO
PROTEGGERE DALLE BASSE TEMPERATURE
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE DURANTE L'USO ALIMENTI E BEVANDE O RECIPIENTI DESTINATI A CONTENERNE
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
12 GIU. 2012

12A10619

DECRETO 17 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Toich Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 6 ottobre 2008, con la quale la sig.ra Toich Daniela, nata il 7 novembre 1965 a Rijeka (Croazia), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Doktor Stomatologije», rilasciato alla sig.ra Toic Daniela il 23 luglio 1990 dalla Facoltà di medicina dell'Università degli studi di Rijeka (Croazia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il certificato in data 16 agosto 2012, rilasciato dall'ufficio di stato civile di Cherso (Cres) della Repubblica di Croazia, che attesta che il cognome dell'interessata Daniela Toic, nata a Rijeka il 7 novembre 1965, è stato cambiato in Toich a partire dal 16 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale inerente alle seguenti materie: endodonzia; protesi dentale; parodontologia; medicina legale; ortodonzia;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la sig.ra Toich Daniela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Doktor Stomatologije», rilasciato il 23 luglio 1990 dalla Facoltà di medicina dell'Università degli studi di Rijeka (Croazia) alla sig.ra Toic Daniela, nata il 7 novembre 1965 a Rijeka (Croazia), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Toich Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A10754

DECRETO 17 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mucanji Pranvera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, pervenuta in data 2.10.2006, con la quale la sig.ra Mucanji Pranvera, nata il 16 maggio 1970 a Korce (Albania), cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Mjeke Stomatologe», rilasciato alla sig.ra Pranvera Zenel Muca in data 10 luglio 1993 dall'Università degli studi di Tirana (Albania), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Vista la certificazione anagrafica rilasciata in data 7 agosto 2012 dal Consolato generale della Repubblica d'Albania a Milano che attesta che la cittadina albanese Pranvera Mucanji e la cittadina Pranvera Muca (paternità Zenel) si identificano nella medesima persona e che le esatte generalità sono Pranvera Mucanji;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 7 ottobre 2008 della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale; ortodonzia; odontoiatria conservativa; radiologia;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la sig.ra Mucanji Pranvera è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Mjeke Stomatologe», rilasciato alla sig.ra Pranvera Zenel Muca, cittadina albanese, in data 10 luglio 1993 dall'Università degli studi di Tirana (Albania), è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Mucanji Pranvera è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A10755

DECRETO 4 settembre 2012.

Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», in particolare l'art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'art. 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le Regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

Visti, in particolare, l'art. 10, comma 1, della predetta legge n. 219 del 2005 che individua le competenze del Ministero della salute nel settore trasfusionale, definendo, in particolare, tra le sue funzioni quella della programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale e l'art. 11 che stabilisce i principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali specificando che per il raggiungimento dell'autosufficienza è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» che, all'art. 136, comma 1, prevede che il Ministero della salute prenda tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prenda tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante: «Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante: «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto del Ministro della sanità 1° settembre 1995, recante: «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1995, n. 240;

Visto il decreto del Ministro della sanità 5 novembre 1996, recante: «Integrazione al Decreto Ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1996, n. 292;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, recante: «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 2007, n. 13;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, recante: «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'art. 14 comma 2, della legge 21 ottobre, n. 219», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2008, n. 136;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 novembre 2009, recante: «Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2009, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2011, recante: «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 2011, n. 82;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2011, recante: «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2011», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 2011, n. 271;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, recante: «Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2012, n. 147;

Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti costituisce, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per la erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e che essa si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;

Considerato altresì che l'autosufficienza è un obiettivo cui concorrono tutte le regioni e le province autonome dotandosi di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;

Vista la nota, datata 2 aprile 2012, con la quale il Centro nazionale sangue, in ottemperanza alle disposizioni di legge, ha trasmesso le indicazioni, formulate assieme alle strutture regionali di coordinamento, per la definizione del programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2012;

Considerato altresì che tali indicazioni sono state elaborate anche sulla base della rilevazione dei principali risultati dei predetti Programmi di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per gli anni dal 2008 al 2011, che costituiscono una base informativa indispensabile per la programmazione relativa all'anno 2012;

Tenuto conto che tali indicazioni, condivise anche dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue rappresentative a livello nazionale e regionale, costituiscono di per sé un programma organico, articolato ed esaustivo delle finalità della legge, compatibile con lo stato di attuazione della medesima, da ritenersi pertanto condivisibile ed applicabile quale Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2012;

Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 luglio 2012 (Rep.Atti n. 146/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale italiano per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato il Programma di autosufficienza nazionale, di cui all'allegato *A)* al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. Tale programma, predisposto in linea con lo stato di attuazione della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e incentrato sugli elementi strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni ed i livelli di produzione necessari e definisce linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale, per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza, nonché gli obiettivi strategici e le linee di indirizzo volti ad integrare l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti con il percorso di qualificazione che il sistema trasfusionale italiano è tenuto a svolgere ai fini dell'adeguamento alle norme di matrice europea che interessano il settore.

3. L'attuazione del programma di cui ai commi precedenti è periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica.

4. La realizzazione del Programma è effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 208

ALLEGATO *A*

Legge 21 ottobre 2005, n. 219
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati
Articolo 14, comma 2

PROGRAMMA di AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE
ANNO 2012

1. I risultati essenziali della programmazione per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti nel quadriennio 2008-2011

1.1 Nel quadriennio 2008-2011, il Sistema trasfusionale italiano ha garantito la piena autosufficienza nazionale per tutti gli emocomponenti labili ad uso clinico (globuli rossi, piastrine, plasma) dimostrando, nel complesso, un progressivo miglioramento della capacità di esprimere una programmazione annuale sufficientemente appropriata ed efficace, di intrattenere in modo trasparente e collaborativo le necessarie relazioni interregionali e gestire in modo sostanzialmente efficiente gli scambi di prodotti. Al termine del quadriennio persiste la presenza di due Regioni (Lazio e Sardegna) con situazioni di importante carenza strutturata di globuli rossi (GR), una Regione con carenza molto inferiore ma ancora dipendente dalla compensazione interregionale (Sicilia) e sei Regioni a media o elevata capacità di produzione aggiuntiva rispetto al fabbisogno locale (Piemonte, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Basilicata). Le restanti Regioni e Province autonome risultano in equilibrio o in modesta carenza/eccedenza. L'equilibrio dell'autosufficienza di GR è stato mantenuto grazie agli scambi fra Regioni a produzione eccedentaria allo scopo programmata e Regioni carenti, nonché, per gli scambi non programmati ed in emergenza, al coordinamento in rete esercitato dal Centro nazionale sangue (CNS) ed agli strumenti di comunicazione dallo stesso resi disponibili.

Diversa è la situazione per quanto concerne il livello di autosufficienza regionale e nazionale di medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale. In tale ambito, la variabilità fra Regioni è estremamente significativa, con le Regioni del centro-nord e alcune del centro-sud (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, PA Bolzano, PA Trento, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata) che hanno conseguito buoni o elevati livelli di autosufficienza per i principali medicinali plasmaderivati (immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso e albumina), mentre le restanti Regioni sono ancora lontane (Calabria, Puglia, Sicilia, Molise) o molto lontane (Campania, Lazio, Sardegna) da tale traguardo.

1.2 I risultati quantitativi essenziali della programmazione per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti nel quadriennio 2008-2011 sono riportati nelle Figure 1 e 2, inerenti ai prodotti *driver* di sistema, rappresentati dai GR e dal plasma destinato alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (PMP). I dati di produzione e consumo[1] di unità di GR e quelli relativi al PMP sono espressi, rispettivamente, come numero di unità / 1.000 pop / anno (‰) e Kg / 1.000 pop / anno (‰). I dati rappresentano i risultati consolidati del triennio 2008-2010 e i risultati preliminari relativi all'anno 2011, validati e trasmessi a cura delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali. Essi confermano i *trend* in incremento della produzione e consumo di GR e della produzione ed invio alla lavorazione industriale del PMP, già rappresentati nei singoli Programmi annuali di autosufficienza definiti con Decreti del Ministro della salute per gli anni in questione[2,3,4,5]. Le elaborazioni evidenziano che, nel complessivo quadro nazionale, nel quadriennio sono stati pienamente conseguiti gli obiettivi di programmazione su base annuale inerenti alla produzione e consumo di GR e alla produzione ed invio di PMP. La produzione di GR ha fatto registrare un incremento progressivo dal 2008 al 2011 di 1,8 unità ‰ (in numero assoluto circa

---

[1] Per "consumo" di unità di GR si intende la somma delle unità trasfuse ai pazienti e delle unità eliminate per cause tecniche, sanitarie e per scadenza.

[2] Decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'articolo 14 comma 2, della legge 21 ottobre, n. 219. GU n.136 del 12 giugno 2008.

[3] Decreto del Ministro della salute 17 novembre 2009. Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2009. GU n. 301 del 29 dicembre 2009.

[4] Decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2011. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010. GU n. 82 del 9 aprile 2011.

[5] Decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2011. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2011. GU n. 271 del 21novembre 2011.

150.000 unità, +5,9%), con la completa copertura dell'aumento dei consumi programmato e rilevato, risultante pari a 1,5‰ (circa 140.000 unità, +5,6%). L'invio del PMP alla lavorazione industriale ha evidenziato una crescita progressiva dal 2008 al 2011 di 1,6‰ (circa 115.000 Kg, +14,9%). Nel corso del 2010 e 2011 si è confermata una significativa eccedenza di alcuni prodotti finiti e di frazioni intermedie della lavorazione industriale del plasma nazionale, quali, rispettivamente, il concentrato di Fattore VIII anti-emofilico e la frazione crioprecipitata contenente il Fattore VIII stesso. Appositi interscambi collaborativi fra Regioni hanno contribuito, con il supporto dell'azienda convenzionata per la lavorazione del plasma, a ridurre significativamente il rischio che tali prodotti arrivassero a scadenza, ferma restando la necessità che le Regioni e Province autonome individuino nuove metodologie e dinamiche di gestione del percorso plasma-plasmaderivati (V. successivo Cap. 5).

1.3 Gli indici regionali di produzione e consumo di GR per 1.000 pop / anno hanno continuato a presentare una variabilità fra Regioni molto elevata, con *range*, rispettivamente, da 25,7‰ (Campania) a 59,4‰ (Friuli Venezia Giulia), e da 25,6‰ (Campania) a 68,8‰ (Sardegna).

1.4 Le cessioni/acquisizioni interregionali di unità di GR a scopo compensativo hanno fatto mediamente registrare la movimentazione fra Regioni di circa 80.000 unità, acquisite prevalentemente (80%) dalle Regioni Sardegna e Lazio. Le Regioni che hanno maggiormente ceduto unità per necessità compensative, programmate e non programmate, delle Regioni carenti sono state Piemonte, Veneto e Lombardia.

1.5 Nel quadriennio, l'indice per popolazione di unità di GR trasfuse ha subito un incremento da 39,9‰ del 2008 a 41,4‰ del 2011. Tale incremento risulta ragionevolmente allineato alla crescita delle complessive esigenze assistenziali, molto significativamente associata al progressivo aumento dell'indice di senescenza della popolazione generale. L'entità totale delle unità non utilizzate resta stabile nei quattro anni (1,8-1,9‰) senza delineare un *trend* in crescita; tale dato, a fronte di un *trend* in incremento delle unità consumate, testimonia un modesto ma costante miglioramento nella appropriatezza della gestione delle scorte. Nel periodo, senza significativi scostamenti fra i quattro anni, mediamente il 44% del mancato utilizzo è risultato imputabile a scadenza[6], il 26% a cause sanitarie[7] ed il 30% a cause tecniche[8].

1.6 Per quanto concerne la domanda di medicinali plasmaderivati, le informazioni raccolte a cura del CNS relative al triennio 2008-2010 (e i dati preliminari del 2011) indicano il persistere di un elevato consumo medio di albumina, stimato in circa 580 g/1.000pop/anno, significativamente più alto rispetto ai consumi dei Paesi europei ed extra-europei comparabili[9-10]. In generale, la domanda di medicinali plasmaderivati risulta molto diversificata per aree geografiche, con indici di consumo mediamente più elevati nel centro-sud. La definitiva acquisizione ed elaborazione delle informazioni di dettaglio inerenti alla domanda di medicinali plasmaderivati a livello regionale e nazionale, effettuata dal CNS in collaborazione con il Ministero della salute[11], auspicabilmente consentirà, nel corso del 2012, di definire e programmare, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, interventi mirati al recupero di appropriatezza nell'utilizzo clinico di questi medicinali.

---

[6] Superamento del tempo di conservazione massimo, di norma pari a 42 giorni.

[7] Prevalentemente riferibili a positività dei test di qualificazione biologica previsti dalla normativa vigente o a rilievi anamnestici e clinici riferiti dal donatore successivamente alla donazione.

[8] Prevalentemente riferibili a non conformità del prodotto rispetto agli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente.

[9] Jones D, McEvoy S, Merz TM, Higgins A, Bellomo R, Cooper JD, Hollis S, McArtur C. International albumin use: 1995 to 2006. Anaesth Intensive Care. 2010; 38(2):266-273.

[10] Centro Nazionale Sangue. Il consumo di medicinali plasmaderivati in Italia.

[11] Direzione Generale del Sistema informativo e statistico sanitario

2. Autosufficienza nazionale di sangue e medicinali emoderivati: programmazione per l'anno 2012

2.1 Prodotti strategici per l'autosufficienza

2.1.1 Anche per l'anno 2012 i prodotti strategici per l'autosufficienza nazionale sono rappresentati da:

- i globuli rossi (GR), emocomponenti labili a maggiore utilizzo clinico, utilizzati per la correzione di stati anemici acuti e cronici non altrimenti trattabili;

- il plasma da inviare alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali emoderivati. In Italia, la domanda di questi medicinali (molti dei quali sono farmaci salva-vita) è molto rilevante, con particolare riferimento all'albumina ed alle immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso.

2.2 Programmazione per l'anno 2012

Sulla base dei dati storici relativi agli anni precedenti e degli elementi di analisi sistemica, i responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori rappresentative a livello nazionale e regionale, hanno condiviso con il CNS i seguenti indicatori ed elementi per la programmazione dell'autosufficienza per l'anno 2012:

- produzione e consumo di GR;
- produzione di plasma da inviare alla lavorazione farmaceutica;
- rilevazioni dei consumi dei principali medicinali plasmaderivati;
- carenze e produzione aggiuntiva di unità di GR per la cessione e acquisizione compensativa programmata interregionale;
- accordi/convenzioni di compensazione interregionale in essere e da stipulare.

Le previsioni interessano esclusivamente i prodotti strategici di cui al paragrafo 2.1.

2.2.1 Globuli Rossi

Nella Tabella 1 sono riportati i dati relativi alla programmazione della produzione e del consumo di unità di GR per l'anno 2012, unitamente ai dati inerenti alla produzione ed al consumo di unità di GR nell'anno 2011.

2.2.1.1 La programmazione della produzione di GR prevede un incremento di 15.000 unità, pari a +0,6% rispetto al 2011. Per quanto concerne i consumi, nel 2012 è previsto un incremento di 14.400 unità, pari a +0,5% rispetto al 2011.

2.2.1.2 Per il 2012 in Italia si conferma ulteriormente una rilevante carenza di GR a carico di 2 Regioni (Sardegna e Lazio), cui si aggiungono alcune situazioni di entità secondaria. Il fabbisogno compensativo delle Regioni carenti ammonta complessivamente a circa 68.000 unità, a fronte del quale esiste un margine complessivo di produzione aggiuntiva nelle Regioni storicamente autosufficienti di 78.000 unità. Pertanto, la produzione aggiuntiva programmata in varie Regioni, un costante monitoraggio del sistema, l'impegno al miglioramento continuo della qualità e dell'appropriatezza in alcuni ambiti strategici ed il coordinamento in rete esercitato dal CNS, consentono di prevedere, anche per l'anno 2012, la complessiva autosufficienza nazionale di GR.

Nel 2012, per la prima volta, tutte le carenze previsionali risultano pressoché integralmente coperte da cessioni interregionali programmate mediante accordi convenzionali, il che rappresenta un sensibile passo in avanti nei rapporti compensativi fra Regioni, sostanziato da una più puntuale gestione degli scambi compensativi interregionali, oltre che da più incisivi impegni a perseguire l'autosufficienza locale da parte delle realtà regionali dove oggi esistono importanti margini di miglioramento realizzabili.

2.2.1.3 In relazione alla necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza trasfusionali[12] in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, nonché a fronte di possibili criticità e situazioni straordinarie, il presente Programma impegna tutti gli attori del sistema (Associazioni e Federazioni dei donatori, Strutture regionali di coordinamento,

[12] V. articolo 5, legge 21 ottobre 2005, n.219.

Servizi Trasfusionali, Regioni e Province Autonome, Aziende Sanitarie, Servizio Trasfusionale delle Forze Armate e CNS) ad un costante mantenimento dei programmi definiti ed alla adozione tempestiva delle misure necessarie per presidiare tempestivamente le criticità eventualmente emergenti.

2.2.1.4 Si ribadisce, infine, la necessità dell'impegno delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, per le rispettive competenze, a ridurre la variabilità infra-annuale della raccolta del sangue e degli emocomponenti, a mantenere in equilibrio la chiamata dei donatori e a facilitare l'accesso ai servizi trasfusionali e alle unità di raccolta territoriali, in particolare nella stagione estiva, con interventi programmati ed incisivi.

2.2.2 Plasma da inviare alla lavorazione industriale

Nella Tabella 2 sono riportati i dati della programmazione per l'anno 2012 per l'invio di plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati, unitamente ai dati relativi al periodo 2007-2011. Nella Fig. 3 gli stessi dati sono rappresentati, per il 2011 e le previsioni 2012, in termini di Kg / 1.000 pop / anno.

2.2.2.1 La programmazione per l'anno 2012 prevede un incremento dell'invio di plasma pari a 2,8% (20.058 Kg) rispetto al 2011, con indici regionali programmati diversificati. Quasi tutte le Regioni del centro-sud restano collocate al di sotto della media nazionale (V. Fig. 3), con livelli di autosufficienza di medicinali plasmaderivati bassi o molto bassi.

2.2.2.2 Per quanto concerne il consumo dei 2 principali medicinali plasmaderivati (albumina e immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso), le stime, ulteriormente affinate e ponderate a cura del CNS in relazione alle fonti informative disponibili[13], indicano una previsione media della domanda nazionale di albumina intorno a 580 g/1.000 pop/anno, e 52 g/1.000 pop/anno per le immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso. Le valutazioni generali sul consumo dei medicinali plasmaderivati in corso di finalizzazione da parte del CNS indicano una sostanziale stabilizzazione dei consumi di albumina e immunoglobuline e.v., con una forte diversificazione della domanda per 1.000 pop / anno fra Regioni, che conferma previsioni di consumo mediamente più elevate nelle Regioni del centro-sud ed insulari.

3. Monitoraggio dell'autosufficienza

3.1 Metodologia e organizzazione del monitoraggio

3.1.1 Nel corso del 2012 il CNS effettua specifiche azioni di monitoraggio infra-annuale delle attività produttive e dei consumi relative alla programmazione definita dalle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, finalizzate a garantire la costante autosufficienza di GR e le quote di plasma da inviare alla lavorazione industriale.

Le suddette azioni di monitoraggio e verifica sono coordinate dal CNS di intesa con i responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali e con le Associazioni e Federazioni dei donatori. Sono previsti specifici momenti di confronto dei soggetti coinvolti nell'ambito di consultazioni plenarie di Sistema, che coinvolgono anche i livelli associativi regionali. In relazione ai risultati delle attività di monitoraggio e verifica, gli obiettivi definiti nel presente Programma potranno essere revisionati.

3.1.3 A cadenza trimestrale, il CNS produce, attraverso il Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), la reportistica di monitoraggio della produzione e consumo di GR e di invio del plasma alla lavorazione farmaceutica.

3.2 Indicatori

3.2.1 Per le attività di monitoraggio e verifica di cui ai precedenti paragrafi, anche al fine di

[13] Ministero della Salute - Direzione Generale del Sistema informativo e statistico sanitario.

garantire un adeguato livello di appropriatezza nella gestione delle scorte e promuovere un costante ed attento monitoraggio dei consumi clinici, sono adottati i seguenti indicatori, da applicare alle singole Regioni e Province autonome ed al complessivo ambito nazionale:

- n. unità di GR prodotte
- n. unità di GR consumate
- n. unità di GR eliminate
- indice n. unità di GR prodotte *1.000 pop
- indice n. unità di GR consumate *1.000 pop
- Kg di plasma inviati alla lavorazione industriale
- indice Kg di plasma inviati alla lavorazione industriale *1.000 abitanti
- monitoraggio dell'appropriatezza della programmazione rispetto ai dati consuntivi di produzione e consumo.

Rilevazione su base annuale di:

- indici di consumo medicinali emoderivati (albumina, immunoglobuline aspecifiche e.v., antitrombina, fattore VIII plasmaderivato) per popolazione residente;
- grado di autosufficienza nazionale e regionale di medicinali emoderivati (albumina, immunoglobuline aspecifiche e.v., antitrombina, fattore VIII plasmaderivato);
- specifico monitoraggio dell'utilizzo del Fattore VIII e della relativa frazione di produzione farmaceutica intermedia.

3.3 Miglioramento della qualità e della appropriatezza

4.1 Sono confermate, per quanto applicabili, le linee di indirizzo per il miglioramento della qualità e della appropriatezza definite nei Programmi annuali di autosufficienza per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 riferite ad iniziative/azioni in via di svolgimento o che comportano ulteriori sviluppi nel corso del 2012. Restano, in particolare, all'evidenza alcuni aspetti per i quali esistono significativi margini di miglioramento. Fra questi:

a) la persistenza di alti indici di donazione "occasionale" in alcune Regioni, in particolare in Campania (55%) e Lazio (40%), pur in un quadro nazionale di bassa incidenza media (16%) di tale tipo di donazione, che vede l'Italia fra le nazioni più virtuose dell'Unione Europea;
b) la persistenza di indici di variabilità infra-annuale delle donazioni ancora non congruenti con una ottimale disponibilità di GR in relazione ai fabbisogni infra-annuali, con particolare riferimento al periodo estivo e ad alcuni periodi invernali;
c) un livello di standardizzazione degli emocomponenti labili ad uso clinico disomogeneo fra Regioni e all'interno delle stesse;
d) in alcuni ambiti regionali, l'applicazione di strumenti per la sicurezza trasfusionale la cui reale efficacia non appare suffragata da evidenze scientifiche di livello adeguato;
e) una disomogenea attenzione all'uso clinico appropriato degli emocomponenti labili sul versante degli utilizzatori e delle aziende sanitarie; presso queste ultime non risulta mediamente gestito in modo costante ed efficace lo strumento dei comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, istituito per legge al fine di contrastare l'uso inappropriato dei prodotti del sangue, compresi i medicinali plasmaderivati;
f) un utilizzo clinico diffusamente inappropriato di alcuni medicinali plasmaderivati, con particolare riferimento all'albumina e all'antitrombina.

Per vari degli aspetti sopra descritti sono in corso o in via di sviluppo specifiche iniziative di monitoraggio e interventi di miglioramento.

4. L'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti e il percorso di qualificazione del Sistema trasfusionale italiano

Come già evidenziato nel Programma di autosufficienza nazionale per il 2011, assume particolare rilievo il rapporto fra autosufficienza e qualità dei prodotti e delle prestazioni erogati dal Sistema trasfusionale nazionale, con specifico riferimento all'applicazione degli adeguamenti e delle procedure autorizzative e di accreditamento conseguenti all'approvazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010[14]. Tale Accordo rappresenta, infatti, il punto di avvio di un percorso che, entro il 31 dicembre 2014, dovrà condurre il Sistema trasfusionale italiano alla piena rispondenza alle norme europee di settore, anche per quanto concerne il plasma come materia prima destinata alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati.

L'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, oltre ai necessari aspetti quantitativi, deve rispondere a fondamentali e specifici requisiti di carattere qualitativo, molti dei quali sono strettamente dipendenti dagli esiti del percorso di qualificazione che il Sistema trasfusionale italiano è tenuto a seguire in relazione al succitato Accordo, con i relativi impegni e adeguamenti finalizzati al conseguimento dei livelli di qualità previsti dalle normative vigenti in materia di attività trasfusionali, con particolare riferimento a quelle che hanno recepito le direttive europee di settore. Gli obiettivi di autosufficienza non possono, infatti, risultare disgiunti dall'adeguamento del Sistema trasfusionale, complessivamente inteso, e delle sue singole componenti operanti a livello regionale (Servizi trasfusionali, Unità di raccolta associative, Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali), al dettato normativo comunitario che, in ragione della libera circolazione dei cittadini, prevede la soddisfazione di pari livelli di qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Nel percorso di qualificazione del Sistema trasfusionale italiano verso la piena rispondenza alle norme europee del settore, per il quale sono stati previsti quattro anni di tempo con scadenza al 31 dicembre 2014, si registra oggi nelle Regioni e Province autonome un disomogeneo grado di consapevolezza degli impegni richiesti e di applicazione degli adempimenti conseguenti, nonché di effettivo inizio delle attività di adeguamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, di pianificazione delle attività di verifica degli stessi e, ove necessario, di revisione dei modelli organizzativi finalizzata a consolidare le attività produttive dei servizi trasfusionali in un numero più limitato e razionale di strutture.

In questa prospettiva, il presente Programma impegna tutti gli attori della rete trasfusionale nazionale a perseguire, nel triennio 2012-2014, l'obiettivo strategico generale di portare il Sistema trasfusionale italiano ad un livello pari ai Paesi più evoluti dell'Unione Europea, garantendo in modo sostenibile la costante e pronta disponibilità dei prodotti e servizi trasfusionali necessari per la erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che soddisfino gli standard di sicurezza, qualità, conformità regolatoria e di servizio previsti dalle norme nazionali e comunitarie, con la massima possibile efficacia.

In relazione alle analisi effettuate dal CNS e condivise nell'ambito delle consultazioni plenarie del Sistema trasfusionale, che individuano i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce del Sistema stesso, sono fornite le seguenti indicazioni per il perseguimento del predetto obiettivo generale:

a) intensificare la promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole, anche con azioni mirate a contrastare le previsioni demografiche di riduzione delle fasce di popolazione in età donazionale;
b) migliorare in continuo la rispondenza della donazione del sangue e degli emocomponenti ai fabbisogni quantitativi e qualitativi del sistema, attraverso la riduzione della variabilità infra-annuale delle donazioni e l'ottimizzazione delle dinamiche, delle procedure e degli strumenti propri delle attività di convocazione dei donatori;
c) ridurre progressivamente la donazione occasionale, in particolare nelle aree regionali dove la stessa è maggiormente rappresentata;
d) attivare specifici interventi in situazioni locali di prevalenza e/o incidenza delle malattie infettive trasmissibili (HBV, HCV, HIV) significativamente superiori alla media nazionale;

[14] Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010). G.U. n. 113, 17 maggio 2011, Suppl. Ordinario n. 124.

e) rispettare, in tutti gli ambiti interessati, la scadenza del 31 dicembre 2014 per l'applicazione dei requisiti minimi previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e per la verifica periodica istituzionale della loro conforme applicazione;
f) attivare in tutti gli ambiti regionali una riflessione in merito ai modelli organizzativi dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, al fine incrementare il livello di efficienza e sostenibilità;
g) definire ed attuare nuovi modelli interregionali per la gestione del percorso finalizzato alla produzione di medicinali plasmaderivati da plasma nazionale, con il contributo degli organismi nazionali di coordinamento a garanzia della non frazionabilità e della valenza sovra regionale dell'autosufficienza del sangue dei suoi prodotti;
h) definire ed implementare metodi e strumenti innovativi e più efficaci per garantire l'appropriatezza della gestione, organizzativa e clinica, della risorsa sangue;
i) promuovere progetti di ricerca e sviluppo in medicina trasfusionale e, ai fini della assunzione di decisioni strategiche, studi di *health technology assessment*;
j) individuare, di concerto con le istituzioni interessate, anche a livello accademico, percorsi formativi efficaci in medicina trasfusionale.

5. Il plasma e la produzione di medicinali plasmaderivati: evoluzione del contesto di riferimento e rapporti cooperativi fra Regioni e Province autonome

Il Sistema italiano della produzione di medicinali plasmaderivati da plasma raccolto sul territorio nazionale, terzo in Europa per produzione di materia prima, è caratterizzato dalle seguenti peculiarità:

a) la titolarità pubblica della "materia prima", rappresentata dal plasma prodotto dai servizi trasfusionali;
b) la provenienza del plasma avviato alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati esclusivamente da donazioni volontarie, anonime e non remunerate;
c) il sistema di produzione di medicinali plasmaderivati c.d. in *conto-lavorazione* (o *contract manufacturing*) per cui le Regioni e Provincie autonome, singolarmente o in associazione, conferiscono il plasma raccolto alle aziende autorizzate a fronte di atti convenzionali ed ottengono i prodotti farmaceutici secondo contratto, con la materia prima, gli intermedi di lavorazione ed i prodotti finiti che restano di proprietà pubblica lungo tutto il processo;
d) la gestione ed il controllo del processo di produzione ed avvio alla lavorazione del plasma esclusivamente da parte delle strutture pubbliche facenti parti del Sistema trasfusionale regionale e nazionale (i servizi trasfusionali, le Strutture regionali di coordinamento, il Centro nazionale sangue);
e) la previsione normativa che l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti costituisce obiettivo strategico del Paese ad interesse sovra regionale e sovra aziendale non frazionabile, comprendente anche i medicinali plasmaderivati.

Gli *accordi interregionali per la plamaderivazione* (AIP) rappresentano un fondamentale strumento per promuovere l'autosufficienza regionale e nazionale in medicinali plasmaderivati e rappresentano, altresì, un modello virtuoso di cooperazione fra Regioni finalizzato ad ottenere un'ottimale distribuzione dei prodotti farmaceutici ottenuti dalla lavorazione del plasma nazionale, il miglioramento continuo della qualità e sicurezza della materia prima plasma, nonché un più attento monitoraggio e controllo della domanda di questi farmaci. I due attuali AIP[15] producono il 76%[16] del plasma italiano inviato al frazionamento industriale, garantendo alle Regioni aderenti la copertura quasi completa della domanda dei medicinali plasmaderivati oggetto di contratto[17], in particolare della domanda di immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso che, nei Paesi europei ed extra-europei comparabili all'Italia per tenore socio-economico, sono il prodotto

[15] AIP-1: Veneto (coordinamento), Abruzzo, Basilicata, P.A. Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, P.A. Trento, Umbria, Valle d'Aosta. AIP-2: Lombardia, Piemonte, Sardegna.

[16] AIP-1: 45%; AIP-2: 31%; restanti Regioni: 24%.

[17] Albumina, Immunoglobuline aspecifiche e.v., Fattore VIII, Fattore IX, Antitrombina, Complesso protrombinico.

plasmaderivato *driver*. Inoltre, nelle Regioni aderenti, con alcune eccezioni, si registrano livelli di consumi dei plasmaderivati complessivamente più appropriati rispetto alla maggioranza delle Regioni non associate. Resta comunque, rispetto ai consumi medi registrati in altri Paesi europei, un diffuso grado di inappropriatezza nell'utilizzo di alcuni di questi farmaci, quali l'albumina e l'antitrombina.

Per accedere ad un sistema di plasmaderivazione all'interno dell'Unione Europea è necessario, per quanto concerne le strutture che producono il plasma, soddisfare i requisiti qualitativi comunitari previsti per i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, nonché, per quanto riguarda lo stesso plasma come materia prima destinata alla produzione di farmaci, rispondere ai requisiti previsti dal "Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano" e, nello specifico, alle disposizioni inerenti al *Master file del plasma*[18]. In Italia, a livello regionale, non si è ancora raggiunta una completa consapevolezza circa gli obblighi comunitari sopra citati per la produzione di plasma destinato alla lavorazione industriale rispetto alla produzione di emocomponenti ad uso clinico, come peraltro sanciti all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261[19].

I principali ostacoli al completo adeguamento dell'Italia agli standard europei sono rappresentati dalla sottostima e/o dalla incompleta conoscenza del percorso a vari livelli, oltre che dalle resistenze al cambiamento verso più razionali ed efficienti modelli organizzativi delle strutture trasfusionali, necessariamente richiesto dalla applicazione degli impegnativi e rigorosi requisiti comunitari. Su questi aspetti è indispensabile una forte accelerazione in termini di sensibilizzazione e controllo, oltre alla raccolta formale degli impegni a carico delle Regioni e Province autonome previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010.

I mutati scenari nel consumo di alcuni medicinali plasmaderivati, le nuove esigenze di natura regolatoria (in particolare quelle associate al *Master file del plasma*), nonché le opportunità offerte dall'imminente revisione legislativa in materia di convenzioni con le aziende farmaceutiche, determinano l'improrogabile necessità di un ripensamento delle strategie regionali e nazionali per la plasmaderivazione, nell'ottica di garantire al Paese un utilizzo razionale e completo della propria risorsa plasma. Ciò al fine di rispondere in maniera più efficace ed economicamente sostenibile ai bisogni delle Regioni e Province autonome e al contempo ridurre o valorizzare l'eccedenza di prodotti finiti e/o di semilavorati derivati dalla continua crescita, in qualità e volumi, del plasma inviato al frazionamento industriale.

Pur nel rispetto degli obiettivi di non frazionabilità e della valenza sovra regionale dell'autosufficienza nazionale, appare evidente che non possono essere rallentati i percorsi di miglioramento e qualificazione avviati delle Regioni che già hanno proficuamente lavorato e lavorano per conseguire l'adeguamento delle strutture trasfusionali e della materia prima plasma ai requisiti regolatori previsti, entro il termine del 31 dicembre 2014, definito dalle norme vigenti, peraltro fornendo un modello di riferimento e di positivo confronto alle Regioni che presentano maggiori criticità.

Al riguardo, preme evidenziare il rilevantissimo valore aggiunto rappresentato dalla applicazione dei requisiti di cui all'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 in termini di miglioramento qualitativo complessivo di tutte le attività trasfusionali, che devono in ogni caso essere conformate alle norme di matrice europea indipendentemente dalle esigenze regolatorie

---

[18] Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Allegato I, Parte III.

[19] "*Il presente decreto si applica alla raccolta e al controllo del sangue umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano destinati, nonché alla loro lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione, qualora siano destinati alla trasfusione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1*". Appare evidente che se il sangue ed i suoi componenti sono destinati ad un utilizzo farmaceutico si applicano anche i requisiti di pertinenza previsti dalle norme europee sul farmaco, con particolare riferimento al *Master file del plasma*.

inerenti al plasma come materia prima per la lavorazione farmaceutica.

Per le motivazioni sopra esplicitate, risulta necessario ridefinire il sistema di aggregazione fra Regioni per la plasmaderivazione, nell'ottica di costituire nuovi raggruppamenti omogenei con la finalità di conseguire i previsti livelli qualitativi e di perseguire l'economicità della gestione dei medicinali plasmaderivati ottenuti. Risulta quindi necessario determinare le masse critiche ottimali per le future gare di appalto, i criteri di aggregazione, la possibile associazione di Regioni con maggiori difficoltà a Regioni ove i percorsi del settore sono più avanzati, nonché individuare meccanismi per l'allocazione di eventuali eccedenze nazionali di prodotti finiti o semilavorati, con recupero, ove consentito dalla normativa vigente, dei costi di produzione.

6. Conclusioni

I risultati del quadriennio 2008-2011 e le previsioni per il 2012 dimostrano che la programmazione annuale per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti ha progressivamente consentito di stabilire un efficace sistema di relazioni operative all'interno della rete trasfusionale nazionale, con la precipua finalità di perseguire in tutti gli ambiti regionali l'equilibrio ottimale fra produzione di componenti del sangue e fabbisogni trasfusionali, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, anche per quanto attiene all'appropriatezza dei consumi e della gestione delle scorte, nonché alla qualità e sicurezza dei prodotti.

La progressiva maturazione e integrazione delle suddette relazioni operative ha dato prova di fornire importanti strumenti per delineare, di anno in anno, un quadro sempre più chiaro e utile dei punti di forza e di potenziale o reale debolezza del sistema, nonché di delinearne le opportunità e le minacce in modo attuale e prospettico, contribuendo al rafforzamento delle azioni strategiche, mettendo in luce le criticità e consentendo di implementare interventi correttivi e di miglioramento.

La capacità del Sistema sangue nazionale di garantire l'autosufficienza per i prodotti labili ad uso trasfusionale e di perseguire l'autosufficienza dei medicinali plasmaderivati si confronta con un costante, seppur modesto, aumento dei consumi determinato, oltre che dal progresso delle tecniche assistenziali e dall'incremento degli interventi terapeutici di alta specialità, dal costante incremento del grado di senescenza della popolazione. A ciò va aggiunto un progressivo indispensabile contenimento delle risorse disponibili, che richiede tempestivi interventi di riqualificazione organizzativa delle reti trasfusionali regionali, primariamente finalizzati al miglioramento continuo ed appropriato della qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni del Sistema.

Il Sistema trasfusionale italiano, dal 16 dicembre 2010, è chiamato ad affrontare la sfida di adeguare i propri livelli qualitativi alle norme europee di settore. L'autosufficienza, intesa come la capacità di garantire su tutto il territorio nazionale la costante e pronta disponibilità quali-quantitativa dei prodotti e servizi trasfusionali necessari per la erogazione dei livelli essenziali di assistenza, fa parte a tutti gli effetti di tale sfida, in termini di sostenibilità, efficienza, efficacia e appropriatezza.

*dati consolidati 1°, 2°, 3° trimestre 2011 + 4° trimestre 2010

Tab. 1

PROGRAMMA PRODUZIONE e CONSUMO UNITA' DI GLOBULI ROSSI - 2012

(e confronto con produzione e consumo 2011)

Regioni e Province autonome	Popolazione residente 01.01.2011	Produzione e Consumo 2011*				**Programma Produzione e Consumo 2012**					
		Produzione 2011	unità ‰ pop	Consumo 2011	unità ‰ pop	**Produzione 2012**	unità ‰ pop	Δ 2011 - 2012	**Consumo 2012**	unità ‰ pop	Δ 2011 - 2012
Valle d' Aosta	128.230	7.071	55,1	5.788	45,1	**7.400**	57,7	4,7%	**6.100**	47,6	5,4%
Piemonte	4.457.335	234.049	52,5	200.497	45,0	**236.297**	53,0	1,0%	**206.500**	46,3	3,0%
Liguria	1.616.788	75.274	46,6	75.481	46,7	**72.000**	44,5	-4,3%	**71.300**	44,1	-5,5%
Lombardia	9.917.714	485.862	49,0	463.563	46,7	**480.000**	48,4	-1,2%	**468.500**	47,2	1,1%
PA di Trento	529.457	21.516	40,6	21.230	40,1	**22.000**	41,6	2,2%	**21.950**	41,5	3,4%
PA di Bolzano	507.657	25.279	49,8	24.524	48,3	**25.200**	49,6	-0,3%	**24.790**	48,8	1,1%
Friuli Venezia Giulia	1.235.808	73.451	59,4	65.926	53,3	**73.000**	59,1	-0,6%	**66.950**	54,2	1,6%
Veneto	4.937.854	258.546	52,4	243.687	49,4	**258.546**	52,4	0,0%	**243.834**	49,4	0,1%
Emilia Romagna	4.432.418	252.341	56,9	246.397	55,6	**251.000**	56,6	-0,5%	**246.500**	55,6	0,0%
Toscana	3.749.813	180.442	48,1	179.677	47,9	**182.000**	48,5	0,9%	**184.100**	49,1	2,5%
Umbria	906.486	44.171	48,7	44.293	48,9	**44.500**	49,1	0,7%	**44.000**	48,5	-0,7%
Marche	1.565.335	76.580	48,9	77.080	49,2	**78.020**	49,8	1,9%	**77.163**	49,3	0,1%
Lazio	5.728.688	195.451	34,1	219.958	38,4	**200.000**	34,9	2,3%	**219.300**	38,3	-0,3%
Sardegna	1.675.411	71.771	42,8	115.342	68,8	**76.800**	45,8	7,0%	**115.460**	68,9	0,1%
Abruzzo	1.342.366	51.888	38,7	52.085	38,8	**52.800**	39,3	1,8%	**53.000**	39,5	1,8%
Campania	5.834.056	149.799	25,7	149.159	25,6	**150.000**	25,7	0,1%	**146.500**	25,1	-1,8%
Molise	319.780	13.669	42,7	13.236	41,4	**14.500**	45,3	6,1%	**14.070**	44,0	6,3%
Puglia	4.091.259	155.866	38,1	149.800	36,6	**156.000**	38,1	0,1%	**152.900**	37,4	2,1%
Basilicata	587.517	26.695	45,4	22.807	38,8	**28.000**	47,7	4,9%	**23.360**	39,8	2,4%
Calabria	2.011.395	64.639	32,1	64.370	32,0	**68.544**	34,1	6,0%	**64.700**	32,2	0,5%
Sicilia	5.051.075	186.891	37,0	191.971	38,0	**188.727**	37,4	1,0%	**189.932**	37,6	-1,1%
S.T. Forze Armate	0	1.885	n.d.	783	n.d.	**2.800**	n.d.	48,5%	**1.120**	n.d.	43,0%
ITALIA	**60.626.442**	**2.653.136**	**43,8**	**2.627.654**	**43,3**	**2.668.134**	**44,0**	**0,6%**	**2.642.029**	**43,6**	**0,5%**

*Dati consolidati 1°, 2°, 3° trimestre 2011 + 4° trimestre 2010

Tab. 2

PROGRAMMA INVIO PLASMA ALLA LAVORAZIONE FARMACEUTICA PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI PLASMADERIVATI - 2012

(e confronto con 2007 – 2011)

Regioni e Province Autonome	Kg Plasma 2007	Kg Plasma 2008	Δ 2007-2008	Kg Plasma 2009	Δ 2008 - 2009	Kg Plasma 2010	Δ 2009 - 2010	Kg Plasma 2011*	Δ 2010 - 2011	**Programma 2012**	Δ 2011 -2012	Δ 2007 -2012
Valle d' Aosta	1.710	2.454	43,5%	2.717	10,7%	2.832	4,2%	2.908	2,7%	**2.900**	-0,3%	69,6%
Piemonte	59.496	66.489	11,8%	70.293	5,7%	71.682	2,0%	69.736	-2,7%	**72.000**	3,2%	21,0%
Liguria	17.978	19.118	6,3%	20.383	6,6%	21.378	4,9%	19.862	-7,1%	**21.000**	5,7%	16,8%
Lombardia	123.877	131.202	5,9%	135.372	3,2%	141.756	4,7%	142.766	0,7%	**142.000**	-0,5%	14,6%
PA di Trento	5.008	5.707	14,0%	5.820	2,0%	6.384	9,7%	6.752	5,8%	**7.000**	3,7%	39,8%
PA di Bolzano	5.686	6.989	22,9%	7.193	2,9%	6.762	-6,0%	7.080	4,7%	**7.300**	3,1%	28,4%
Friuli Venezia Giulia	23.900	26.290	10,0%	25.686	-2,3%	27.840	8,4%	27.915	0,3%	**27.500**	-1,5%	15,1%
Veneto	74.692	78.030	4,5%	79.504	1,9%	83.583	5,1%	85.658	2,5%	**86.359**	0,8%	15,6%
Emilia Romagna	72.749	74.983	3,1%	75.503	0,7%	79.530	5,3%	81.331	2,3%	**79.000**	-2,9%	8,6%
Toscana	57.963	60.797	4,9%	63.852	5,0%	67.346	5,5%	69.512	3,2%	**72.000**	3,6%	24,2%
Umbria	7.393	7.954	7,6%	8.304	4,4%	8.526	2,7%	8.964	5,1%	**9.100**	1,5%	23,1%
Marche	20.935	21.162	1,1%	28.753	35,9%	28.801	0,2%	26.938	-6,5%	**31.000**	15,1%	48,1%
Lazio	19.600	20.651	5,4%	22.957	11,2%	26.050	13,5%	29.141	11,9%	**31.000**	6,4%	58,2%
Sardegna	9.775	12.418	27,0%	10.521	-15,3%	11.971	13,8%	13.082	9,3%	**13.556**	3,6%	38,7%
Abruzzo	12.848	13.719	6,8%	13.880	1,2%	14.999	8,1%	16.267	8,5%	**17.400**	7,0%	35,4%
Campania	12.643	14.032	11,0%	18.767	33,7%	20.705	10,3%	20.787	0,4%	**20.000**	-3,8%	58,2%
Molise	2.340	2.162	-7,6%	2.846	31,6%	3.125	9,8%	3.193	2,2%	**3.150**	-1,4%	34,6%
Puglia	28.359	29.786	5,0%	33.712	13,2%	34.091	1,1%	34.461	1,1%	**35.000**	1,6%	23,4%
Basilicata	4.136	4.778	15,5%	5.355	12,1%	6.542	22,2%	6.492	-0,8%	**6.500**	0,1%	57,2%
Calabria	10.749	10.950	1,9%	11.073	1,1%	13.076	18,1%	12.868	-1,6%	**15.000**	16,6%	39,5%
Sicilia	34.919	37.222	6,6%	39.968	7,4%	43.838	9,7%	43.088	-1,7%	**50.000**	16,0%	43,2%
S.T. Forze Armate	812	162	-80,0%	404	149,4%	291	-28,0%	509	74,9%	**600**	17,9%	-26,1%
ITALIA	607.568	647.055	6,5%	682.863	5,5%	721.108	5,6%	729.307	1,1%	**749.365**	**2,8%**	**23,3%**

*Dati consolidati 1°, 2°, 3° trimestre 2011 + 4° trimestre 2010

Fig. 3

Plasma inviato alla lavorazione industriale (Kg/1.000 pop)
2011 e previsioni 2012

Valle d' Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
PA di Trento
PA di Bolzano
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Sardegna
Abruzzo
Campania
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
ITALIA

0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0

12A10906

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kabeya Bilonda Marceline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora Kabeya Bilonda Marceline, cittadina congolese, nata a Kinshasa (Congo) il 15 aprile 1977 ha chiesto il riconoscimento del titolo di Diplôme d'Etat, indirizzo «Levatrice» conseguito presso la Scuola di formazione paramedica di Annaba (Algeria) nell'anno 1999, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica;

Visto il parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in data 24 maggio 2011;

Visto il decreto direttoriale in data 4 agosto 2011 trasmesso con nota prot. n. DGRUPS/IV/P/I.5.H.A.7.1/38003 –P/9/8/2011 con il quale si subordina il riconoscimento del titolo professionale della richiedente all'espletamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di 18 (diciotto mesi) pari a n. 1000 (mille) ore per l'acquisizione delle competenze in ambito assistenziale di ostetricia, ginecologia e neonatologia;

Vista la relazione datata 2 agosto 2012, con la quale l'Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Ostetricia ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Diplôme d'Etat, indirizzo «Levatrice» conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola di formazione paramedica di Annaba (Algeria), dalla signora Kabeya Bilonda Marceline, cittadina congolese, nata a Kinshasa (Congo) il 15 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica.

Art. 2.

1. La signora Kabeya Bilonda Marceline è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A10731

DECRETO 28 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Rotaru Claudiu Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Rotaru Claudiu Iulian, nato a Bacau (Romania) il giorno 4 luglio 1974, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 24 febbraio 2011;

Condiderato che nella predetta seduta la Conferenza di servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

Visto il decreto direttoriale in data 4 maggio 2011 trasmesso all'interessato con nota prot. n. DGRUPS 0023077-P in data 5 maggio 2011, con il quale il riconoscimento del titolo del richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di 1 semestre, pari a 450 ore, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: nursing generale e specialistico.

Vista la nota in data 11 maggio 2011 con la quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota in data 9 luglio 2012 con la quale l'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010 dal sig. Rotaru Claudiu Iulian, nato a Bacau (Romania) il giorno 4 luglio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

Il sig. Rotaru Claudiu Iulian, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A10730

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato "Omnia Qualità srl" nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del regolamento (CE) 509/2006 e 11 del regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 105 B Rev. 01 del 22 aprile 2010, modificato il 30 gennaio 2012, rilasciato dall'Ente di accreditamento Accredia;

Visto l'art. 2 del decreto 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell'autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Visto l'«allegato 1» del citato decreto in cui risulta inserito anche l'Organismo di controllo «Omnia Qualità»;

Considerato che la documentazione di sistema di «Omnia Qualità» è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 27 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo Omnia Qualità srl con sede in Cerchio (L'Aquila), via Giardino n. 12, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 2.

2. L'organismo «Omnia Qualità» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

3. L' iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Omnia Qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A10828

DECRETO 1° ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato "Certiquality s.r.l." nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del regolamento (CE) 509/2006 e 11 del regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 008 B Rev. 22 del 21 marzo 2002, modificato il 3 aprile 2012, rilasciato dall'Ente di accreditamento Accredia;

Visto l'art. 2 del decreto 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell'autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall' Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto l'«allegato 1» del citato decreto in cui risulta inserito anche l'Organismo di controllo «Certiquality»;

Considerato che la documentazione di sistema di «Certiquality srl» è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 27 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo Certiquality srl con sede in Milano, via G. Giardino 4, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 2.

2. L'organismo «Certiquality» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

3. L' iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Certiquality» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A10829

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2012.

Modifiche al decreto 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

Vistala direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 2001, n. 79;

Visto l'art. 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. il fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2006, che ha stabilito requisiti e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi relativi ad attività di sviluppo e a connesse attività di ricerca, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel caso di ricorso alle risorse del FRI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 marzo 2006, n. 67;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2009 recante le modalità di attuazione della procedura negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata direttiva del Ministro dello sviluppo economi-

co 10 luglio 2008, nell'ambito del FIT, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2009, n. 123;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2009, recante le modalità di agevolazione dei programmi di prevalente sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni, ammessi alla procedura negoziale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 settembre 2009, n. 219;

Vista la circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 8475 del 29 luglio 2009 concernente le modalità e le condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal FIT tramite la procedura negoziale ai sensi del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 agosto 2009, n. 187;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2009 recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 febbraio 2010, n. 44;

Considerata l'esigenza di modificare le procedure previste dal predetto decreto 14 dicembre 2009 per la presentazione e lo svolgimento dell'attività istruttoria delle proposte definitive dei contratti di innovazione tecnologica, nonché le modalità di concessione delle agevolazioni, al fine di garantire la coerenza temporale delle attività previste e la definizione, in tempi certi, del procedimento amministrativo connesso alla concessione delle agevolazioni in favore dei contratti di innovazione tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 *(Presentazione e istruttoria della proposta definitiva).* — 1. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica è presentata dal soggetto proponente, con le modalità di cui al comma 3, al soggetto convenzionato prescelto per lo svolgimento dell'attività istruttoria, entro i termini indicati nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 7, pena la decadenza dell'istanza di accesso.

2. La proposta definitiva deve contenere:

a) la domanda di agevolazioni;

b) la scheda tecnica;

c) il piano di sviluppo contenente:

1) il piano di management del progetto di innovazione tecnologica; in tale documento sono individuati i ruoli dei soggetti coinvolti nella struttura organizzativa del progetto, il responsabile del progetto di innovazione tecnologica e i responsabili dei singoli programmi di ricerca e sviluppo che lo compongono; sono, inoltre, descritte le procedure per la gestione delle attività, con particolare attenzione a quelle previste dal soggetto proponente per assicurare la coerenza tecnica ed economica del progetto;

2) i piani di lavoro di ciascuno dei programmi di ricerca e sviluppo che compongono il progetto di innovazione tecnologica, con la descrizione degli obiettivi realizzativi delle attività di ricerca e di sviluppo. Ciascun obiettivo realizzativo deve essere riferito a una delle due categorie di attività previste, ricerca industriale o sviluppo sperimentale, e deve essere articolato in insiemi omogenei di attività elementari (pacchi di lavoro) che ne consentono il raggiungimento. Gli obiettivi realizzativi non devono essere necessariamente consecutivi l'uno rispetto all'altro e possono essere sovrapponibili temporalmente. I piani di lavoro contengono, inoltre, la descrizione dell'allocazione delle risorse tecniche e umane in funzione delle attività da svolgere e la sede territoriale presso cui sono svolte le attività;

3) i piani economico-finanziari di ciascuno dei programmi di ricerca e sviluppo che compongono il progetto di innovazione tecnologica, contenenti l'indicazione dei costi articolati per obiettivo realizzativo e per le voci di costo di cui all'art. 5 della direttiva 10 luglio 2008. I costi devono essere esposti articolandoli in relazione ai singoli obiettivi realizzativi previsti e tenendo, conseguentemente, distinti quelli per attività di ricerca industriale da quelli per attività di sviluppo sperimentale. I piani economico-finanziari contengono, inoltre, il piano delle erogazioni determinato in relazione ai costi previsti per i singoli stati avanzamento lavori;

4) la dimostrazione dell'«effetto di incentivazione», con riferimento ai programmi di ricerca e sviluppo presentati da soggetti rientranti nella categoria delle grandi imprese, secondo i criteri stabiliti nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, ovvero a quelli presentati da imprese di piccola e media dimensione che prevedono un importo di aiuto superiore a 7,5 milioni di euro;

d) le attestazioni formali di ciascun soggetto finanziatore di avvenuta richiesta di accertamento del merito di credito da parte dei singoli soggetti beneficiari.

3. La proposta definitiva, redatta utilizzando esclusivamente i moduli resi disponibili dal Ministero, è inviata al soggetto convenzionato prescelto in formato cartaceo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia integrale su supporto informatico (cdrom). Copia della documentazione su supporto informatico è trasmessa dal soggetto proponente anche al Ministero, contestualmente alla trasmissione della proposta definitiva al soggetto convenzionato.

4. Il soggetto convenzionato, ricevuta la proposta definitiva, comunica tempestivamente la data di avvenuta ricezione al Ministero, il quale provvede alla nomina di un esperto, scelto tra quelli iscritti all'albo di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e successive modifiche e integrazioni, per la valutazione degli aspetti tecnologici dei programmi.

5. Il soggetto convenzionato svolge l'attività istruttoria del progetto di innovazione tecnologica e dei singoli programmi di ricerca e sviluppo che lo compongono entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta

definitiva, comunicata ai sensi del comma 4, secondo le modalità indicate all'art. 6, comma 6, della direttiva 10 luglio 2008. Nell'ambito della verifica della validità economico-finanziaria dei singoli programmi, sono valutate, in particolare, la pertinenza delle spese previste e la loro congruità, in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato, e, conseguentemente, sono rideterminati i costi ammissibili. Il soggetto convenzionato può trasmettere al Ministero le risultanze istruttorie anche in assenza della documentazione comprovante l'attestazione del merito di credito del soggetto finanziatore.

6. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti istruttori di cui al comma 5, ne dà comunicazione al Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che esprime e trasmette al Ministero stesso il proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione medesima. Il Ministero comunica al soggetto proponente e al soggetto convenzionato gli esiti del parere entro i successivi 30 giorni".

Art. 2.

1. Dopo l'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 2009 è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis (Ulteriori adempimenti procedurali per la concessione delle agevolazioni).* — 1. Nella procedura di concessione delle agevolazioni secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, il parere di cui all'art. 7, comma 6, è acquisito dal Ministero sotto condizione risolutiva, subordinandone l'efficacia alla presentazione da parte del soggetto beneficiario della delibera di finanziamento. Nella comunicazione dell'esito del predetto parere al soggetto proponente e al soggetto convenzionato, il Ministero stabilisce il termine per la presentazione da parte del soggetto proponente, pena la decadenza dalle agevolazioni, della suddetta delibera di finanziamento al soggetto convenzionato. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'art. 7.

2. Ricevuta la comunicazione del parere del Comitato tecnico di cui all'art. 7, comma 6, il soggetto proponente trasmette al soggetto convenzionato, entro il termine stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'esito di delibera di ciascun finanziamento bancario, nonché il correlato mandato interbancario, la conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario, redatti secondo gli schemi allegati alla convenzione-tipo di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2006.

3. Il soggetto convenzionato comunica la ricezione dei documenti di cui al comma 2 a CDP S.p.a. e al soggetto agente. Successivamente all'adozione da parte di CDP S.p.a. della delibera di ciascun finanziamento agevolato, il soggetto convenzionato comunica l'esito definitivo della procedura al Ministero".

Art. 3.

1. L'art. 8 del decreto ministeriale 14 dicembre 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 *(Sottoscrizione del decreto di concessione).* — 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero, tenuto conto delle risorse disponibili nonché delle decisioni della Commissione europea in relazione a eventuali programmi di sviluppo soggetti a notifica, concede le agevolazioni con apposito decreto, sottoscritto dal soggetto proponente e dai soggetti beneficiari per accettazione degli obblighi in esso contenuti.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono determinati la forma e l'ammontare delle agevolazioni, gli impegni dei soggetti beneficiari anche in ordine a obiettivi, tempi e modalità di realizzazione dei programmi, gli adempimenti a carico dei beneficiari, le eventuali partecipazioni di altre imprese, anche estere, al progetto, le condizioni e il piano delle erogazioni, nonché le condizioni per la revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

3. Nel decreto di cui al comma 1 è altresì stabilito il termine entro il quale il soggetto agente stipula in nome e per conto di CDP S.p.a. e del soggetto finanziatore il contratto di finanziamento per ciascun soggetto beneficiario".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 61

12A10865

DECRETO 9 agosto 2012.

Attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 recante «Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie delle agevolazioni dei FIT».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante «direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica»;

Visto la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico recante l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che dispone la moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innova-

zione tecnologica, nonché dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Considerato che l'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 83/2012 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, stabilisce, per le agevolazioni di propria competenza, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate di finanziamento, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendo altresì le modalità di restituzione graduale delle agevolazioni in favore delle imprese nei cui confronti sia stata adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate del finanziamento agevolato, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo;

Considerato che il comma 2 dell'art. 26 del decreto-legge n. 83/2012 stabilisce che la disposizione di cui al medesimo art. 26 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le imprese beneficiarie delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo.

Art. 3.

Moratoria delle rate di finanziamento agevolato

1. Le imprese di cui all'art. 2 possono richiedere, con le modalità di cui al comma 4, che, per i finanziamenti agevolati ancora in essere, il pagamento della quota capitale di una rata con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013 sia sospeso per un periodo di dodici mesi.

2. Gli interessi relativi alla rata sospesa devono essere comunque corrisposti alla scadenza originaria della rata oggetto di moratoria, ovvero, qualora la rata risulti già scaduta alla data dell'atto d'impegno di cui al comma 6, lettera *c)*, entro sessanta giorni dalla predetta data. In tale ultimo caso, l'impresa è altresì tenuta a corrispondere, a pena di decadenza dal beneficio, gli interessi di mora calcolati sull'importo della rata scaduta e non pagata, ovvero, nel caso di rata pagata solo in misura parziale, sull'importo residuo da pagare della rata scaduta, per il periodo intercorrente dalla data originaria di scadenza della predetta rata sino alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre agli eventuali interessi di mora già maturati nel periodo precedente all'ultimo pagamento da parte della beneficiaria e non pagati.

3. Per effetto della moratoria di cui al comma 1, il piano di ammortamento del finanziamento agevolato originario trasla di dodici mesi. Pertanto, il pagamento della rata sospesa, comprensivo sia della quota capitale che della quota interesse, deve essere effettuato dall'impresa dodici mesi dopo la data di scadenza della medesima rata sospesa e, conseguentemente, i pagamenti delle rate non scadute devono essere effettuati dodici mesi dopo le rispettive date di scadenza indicate nel piano di ammortamento originario.

4. Per beneficiare della moratoria di cui al comma 1, le imprese devono presentare apposita domanda al soggetto gestore incaricato della gestione del progetto, utilizzando il modulo reso disponibile dal Ministero sul proprio sito Internet e presso i soggetti gestori.

5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata prima della data di scadenza della rata per la quale si richiede la sospensione, fermo restando quanto previsto al comma 1. Nel caso in cui la rata oggetto della richiesta di sospensione risulti già scaduta alla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero venga a scadenza entro i successivi sessanta giorni dalla predetta data, la domanda deve essere presentata, anche successivamente alla data di scadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

6. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore provvede a:

a) aggiornare il piano di ammortamento del finanziamento agevolato, in funzione della traslazione dello stesso di dodici mesi;

b) rideterminare, in funzione della predetta traslazione di dodici mesi del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, l'intensità delle agevolazioni concesse all'impresa, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL). Nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento determini il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile all'impresa, il soggetto gestore provvede a:

i. rideterminare, nel caso in cui l'impresa non abbia ancora ricevuto, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, la quota a saldo, le agevolazioni concesse all'impresa, sino a riportare l'equivalente sovvenzione lordo entro il limite massimo concedibile, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile al programma agevolato;

ii. calcolare, relativamente alle imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, abbiano già ricevuto la quota a saldo delle agevolazioni, l'importo dell'aiuto eccedente, che l'impresa deve restituire, maggiorato degli interessi al tasso comunitario di

riferimento di cui al comma 9, lettera *a)*, al Ministero, entro il termine di pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato;

c) redigere un apposito atto di impegno, sulla base del modello fornito dal Ministero, che deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, in cui è riportato il piano di ammortamento aggiornato del finanziamento agevolato, nonché l'eventuale importo che l'impresa deve corrispondere, ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera *b)*, punto ii., per l'avvenuto superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile.

7. L'atto di impegno di cui alla lettera *c)* del comma 6, è trasmesso, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda dell'impresa, dal soggetto gestore al Ministero per la relativa presa d'atto e forma parte integrante del decreto di concessione, provvisoria o definitiva, delle agevolazioni.

8. Possono altresì accedere alla moratoria delle rate del finanziamento agevolato le imprese di cui all'art. 2 che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano pagato due o più rate del finanziamento agevolato e nei confronti delle quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di revoca delle agevolazioni. In tali casi, le imprese possono richiedere:

a) la sospensione, con i medesimi effetti di cui ai commi 2 e 3, del pagamento della quota capitale relativa all'ultima rata scaduta e non pagata alla data di presentazione della domanda di cui al comma 10, unitamente a

b) la restituzione graduale, con le modalità indicate al comma 9, delle somme dovute, per un importo complessivo pari alle ulteriori e precedenti rate, rispetto alla rata oggetto di moratoria, già scadute e non pagate, ciascuna delle quali maggiorata degli interessi di mora calcolati per il periodo intercorrente dalla data di scadenza della rata sino alla data di presentazione della domanda di cui al comma 10.

9. L'importo relativo alle somme dovute di cui al comma precedente è restituito dalle imprese:

a) ad un tasso di interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di cui al comma 10, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

b) in un numero di rate pari a quello delle rate del piano di ammortamento originario, traslato di dodici mesi, non ancora giunte a scadenza alla data di sottoscrizione dell'atto d'impegno di cui al comma 11, lettera *c)*, contestualmente al pagamento di queste ultime.

10. Ai fini dell'accesso ai predetti benefici, le imprese devono presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposita domanda al soggetto gestore incaricato della gestione del progetto, utilizzando il modulo reso disponibile dal Ministero sul proprio sito Internet e presso i soggetti gestori.

11. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore provvede a:

a) determinare l'importo che l'impresa deve restituire, esplicitando le modalità e la tempistica della relativa restituzione, sulla base di quanto previsto ai commi 8 e 9;

b) rideterminare, in funzione della traslazione di dodici mesi del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, l'intensità delle agevolazioni concesse all'impresa, in termini di equivalente sovvenzione lordo. Nel caso in cui la predetta restituzione graduale determini il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile all'impresa, il soggetto gestore provvede secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera *b)*;

c) redigere un apposito atto d'impegno, sulla base del modello fornito dal Ministero, che deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, in cui sono riportati il piano aggiornato di ammortamento del finanziamento agevolato, l'eventuale importo da restituire al Ministero per il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile, nonché l'indicazione degli importi e scadenze relative al piano di restituzione graduale delle somme dovute dall'impresa.

12. L'atto di impegno di cui alla lettera *c)* del comma 11, è trasmesso, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda dell'impresa, dal soggetto gestore al Ministero per la relativa presa d'atto e forma parte integrante del decreto di concessione, provvisoria o definitiva, delle agevolazioni.

13. Nel caso di mancato pagamento di una rata, protratto per oltre un anno, l'impresa decade dal beneficio della restituzione graduale di cui al comma 8 e il Ministero dispone la revoca delle agevolazioni sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento degli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT).

Art. 4.

Modalità di restituzione graduale delle agevolazioni

1. Le imprese di cui all'art. 2 nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato emesso il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute, possono richiedere al Ministero la possibilità di restituzione graduale degli importi dovuti, così come risultanti dal provvedimento di revoca delle agevolazioni, fino ad un massimo di quattro rate annuali costanti posticipate, ad un tasso di interesse pari al tasso comunitario di riferimento di cui all'art. 3, comma 9, lettera *a)*.

2. Per beneficiare della restituzione graduale delle agevolazioni, le imprese devono presentare apposita domanda, utilizzando il modulo reso disponibile dal Ministero sul proprio sito Internet. La domanda deve essere inviata, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la Competitività - Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali - Divisione VIII - via Giorgione 2/B - 00147 Roma.

3. Ricevuta la domanda, il Ministero provvede a:

a) determinare l'importo che l'impresa deve restituire, esplicitando le modalità e la tempistica della relativa restituzione, sulla base di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto indicato in domanda dall'impresa;

b) redigere e trasmettere all'impresa un apposito atto di impegno, in cui sono riportati gli importi e le scadenze relative al piano di restituzione graduale delle somme dovute dall'impresa, che la stessa impresa è tenuta a trasmettere al Ministero, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro sessanta giorni dal ricevimento pena la decadenza dai benefici di cui al comma 1.

4. In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa decade dal beneficio della restituzione graduale di cui al comma 1 e l'importo dovuto è iscritto a ruolo secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Condizioni economiche e compensi per le attività aggiuntive svolte dal soggetto gestore

1. L'accesso alla moratoria delle rate del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 non comporta l'aumento del tasso di interesse rispetto a quello indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni.

2. Ai fini dell'accesso alla restituzione graduale delle agevolazioni, nessuna garanzia è richiesta all'impresa beneficiaria.

3. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'attività istruttoria per l'accesso ai benefici di cui all'art. 3 del presente decreto sono a carico delle imprese richiedenti. La misura massima di tali oneri sarà determinata dalla direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, sentiti i soggetti incaricati della gestione. Il pagamento di tale onere deve essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dal soggetto incaricato della gestione del progetto. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del predetto onere deve essere inviata dall'impresa, a pena di decadenza dai benefici, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 62

12A10866

DECRETO 10 settembre 2012.

Annullamento del decreto dell'11 giugno 2012, nella parte in cui dispone lo scioglimento della «AZ Service Società cooperativa a responsabilità limitata », in Bergamo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 04/SC/2012 del 11 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento della cooperativa "AZ service società cooperativa a responsabilita' limitata", con sede in Bergamo, codice fiscale n. 02864230160;

Tenuto conto che in data 31 agosto 2012 con protocollo n. 184243 la cooperativa ha presentato istanza di revoca del provvedimento in quanto risultavano depositati presso l'Ufficio Registro delle Imprese di Bergamo, in data antecedente al decreto di scioglimento, i bilanci di esercizio relativi agli anni 2009 - 2010;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento in esame per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 04/SC/2012 del 11 giugno 2012 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "AZ service società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Bergamo, codice fiscale n. 02864230160.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A10871

DECRETO 10 settembre 2012.

Cancellazione dal Registro delle Imprese della società cooperativa «Cooperativa Operai ed Affini S.r.l.», in Somma Lombardo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 223-*septiesdecies* disp. att. cc e 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto di questa divisione n. 8/2011/CC del 14 giugno 2011 con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Cooperativa Operai ed Affini S.r.l.» con sede in Somma Lombardo (Varese);

Vista l'istanza prot. 45446 del 9 febbraio 2012 con la quale l'ex amministratore della società in parola ha informato che la cooperativa risulta proprietaria di un bene immobile, pericolante e rischioso per la pubblica incolumità, ed ha perciò richiesto la rettifica del decreto e la nomina di un liquidatore;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa e il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità deve essere integrato con la nomina del commissario liquidatore;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento della nota n. 173308 del 19 settembre 2011 per la parte inerente la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento in esame per la parte inerente la cancellazione dal registro delle imprese di detta cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Operai ed Affini S.r.l.», con sede in Somma Lombardo (Varese), codice fiscale n. 00242350122 è annullata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A10868

DECRETO 10 settembre 2012.

Scioglimento di n. 107 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il D.M. 07/05/2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 25 giugno 2012 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 - serie generale - è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 107 società cooperative di cui all' allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 settembre 2012

Il Dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 4/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
1	AGRIBIOITALIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MINERVINO MURGE	BA	PUGLIA	05552780727	
2	ARMONY - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASAMASSIMA	BA	PUGLIA	05008290727	
3	AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CORATO	BA	PUGLIA	06516190722	
4	BALSIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MODUGNO	BA	PUGLIA	04228200723	
5	BELLA BARI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	MOLFETTA	BA	PUGLIA	04079050722	
6	CONSORZIO CO.OPERA SVEVA SOC. COOP. ARL	ANDRIA	BA	PUGLIA	06215970721	
7	CONSORZIO DI COOPERATIVE MODUS - COOPERATIVA SOCIALE	CASTELLANA GROTTE	BA	PUGLIA	06722340723	
8	COOPERATIVA EDILIZIA LAMPO - SOCIETA' COOPERATIVA	BITONTO	BA	PUGLIA	06007900720	
9	COOPERATIVA SOCIALE IN-L.I.S. (NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI)	BARI	BA	PUGLIA	06630810726	UNCI
10	CUBICULA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	MOLA DI BARI	BA	PUGLIA	05938060729	
11	DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BARI	BA	PUGLIA	06156240720	
12	DOMUS FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARI	BA	PUGLIA	06437260729	CCI
13	EUROMEDIAPLANET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SANTERAMO IN COLLE	BA	PUGLIA	05706530721	
14	GIOCONDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	MOLA DI BARI	BA	PUGLIA	06039120727	
15	GSI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAMURA	BA	PUGLIA	06714420723	
16	I NUOVI TRASPORTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BARI	BA	PUGLIA	06037580724	
17	I QUARTIERI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BITETTO	BA	PUGLIA	05735790726	UNICOOP
18	INSIDER COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) DI TIPO B	VALENZANO	BA	PUGLIA	93273890728	
19	LA COCCINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARI	BA	PUGLIA	06370310721	CCI
20	LA NUOVA DELTA COOPERATIVA A RL	BITONTO	BA	PUGLIA	05677060724	
21	NOVA ITALIA -COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E PRODUZIONE	ALTAMURA	BA	PUGLIA	04495970727	
22	NUOVA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	NOICATTARO	BA	PUGLIA	06328630725	
23	PADRE TANNOIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CORATO	BA	PUGLIA	05738300721	
24	PICCOLO SPAZIO PUBBLICITA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BARI	BA	PUGLIA	05461850728	
25	QUADRIFOGLIO D'ARGENTO - SOCIETA' COOPERATIVA	MONOPOLI	BA	PUGLIA	06202270721	
26	QUELLI DEL MERLO PER LA VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS	CORATO	BA	PUGLIA	06146160723	
27	RIVIERA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL	TRANI	BA	PUGLIA	01161500721	
28	ROSA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BITONTO	BA	PUGLIA	05915410723	
29	SER.COM. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BARI	BA	PUGLIA	05701840729	
30	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI LAVORO - MOLFETTA VERDE -SRL	MOLFETTA	BA	PUGLIA	02932070721	
31	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA EUROCASA	BARLETTA	BA	PUGLIA	05340400729	

ELENCO N. 4/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.						
N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
32	SOCIETA' COOPERATIVA UNITI PER IL REINSERIMENTO SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE DI TIPO B	BARLETTA	BA	PUGLIA	06705160726	
33	VITEMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CORATO	BA	PUGLIA	05902530723	
34	VOLARE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARI	BA	PUGLIA	93311730720	**CCI**
35	WORK AND SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	PUGLIA	05866010720	
36	ACCADEMIA DEL TRATTO MAGICO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	BR	PUGLIA	01948500747	**CCI**
37	BRIN. CARNI SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	BR	PUGLIA	02147010744	
38	CODIMAS - PICCOLA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	PUGLIA	01962910749	
39	COOP. AGRICOLA PROGRESSO SOC. COOP. A RL	TORRE SANTA SUSANNA	BR	PUGLIA	01382350740	
40	COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI SALENTO A RL	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	PUGLIA	01944680741	**UNICOOP**
41	CRESCERE GIOCANDO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	SAN DONACI	BR	PUGLIA	01851720746	
42	EDIL 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CAROVIGNO	BR	PUGLIA	01881780744	
43	ESCULAPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL - ONLUS	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	PUGLIA	02053470742	
44	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IDEA 98	FRANCAVILLA FONTANA	BR	PUGLIA	01813020748	
45	POLISPINNAKER SOCIETA' COOPERATIVA	ERCHIE	BR	PUGLIA	01967810746	
46	PROGRESSO E SVILUPPO, SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FASANO	BR	PUGLIA	02024230746	
47	SOCIETA' COOPERATIVA BETA GLOBAL SERVICE A RL	BRINDISI	BR	PUGLIA	02145940744	**CCI**
48	AGRIFIORE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ARL	FOGGIA	FG	PUGLIA	03240450712	
49	ASEF - AGENZIA SERVIZI FORMATIVI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	03082170717	
50	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL	CARAPELLE	FG	PUGLIA	03521210710	
51	BRUNO BUOZZI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	PUGLIA	00607320710	
52	CO.SER. ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	TORREMAGGIORE	FG	PUGLIA	03466160714	
53	COOPERATIVA SOCIALE LINEA VERDE	FOGGIA	FG	PUGLIA	00901650713	**LEGA**
54	EDIL 2001 SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	PUGLIA	03149170718	
55	EDIL OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	PUGLIA	03552620712	
56	EDILCOS PIETRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PIETRAMONTECORVINO	FG	PUGLIA	02350810715	
57	EDIL-EK SOCIETA' COOPERATIVA	LUCERA	FG	PUGLIA	03621030711	**CCI**
58	ERITECNA, ENTE PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E L'ALTA FORMAZIONE	SAN SEVERO	FG	PUGLIA	03429180718	
59	GARGANO ADVENTURES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ISCHITELLA	FG	PUGLIA	02330770716	
60	IMT COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03617860717	
61	LA FINANZIARIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL	FOGGIA	FG	PUGLIA	02352310714	
62	LA FORTEZZA SOCIETA' COOPERATIVA	LUCERA	FG	PUGLIA	03386670719	

ELENCO N. 4/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
63	LA PRINCIPESSA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	03445900719	
64	LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ZAPPONETA	FG	PUGLIA	03125910715	
65	LE ARCATE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	FOGGIA	FG	PUGLIA	03258180714	
66	MAXICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03607750712	
67	PRIMAVERA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ORTA NOVA	FG	PUGLIA	00417380714	
68	RICCIARDI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	PUGLIA	03446090718	
69	SALUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	03083990717	CCI
70	SANTA DARIA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	SANNICANDRO	FG	PUGLIA	02427420712	
71	SANTE' SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	03608050716	CCI
72	SOCIETA' COOPERATIVA RECAPITI - NOTIFICHE - RILEVAZIONI INTESA (RE.NO.RI.)	FOGGIA	FG	PUGLIA	03350510719	
73	TERRANOVA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	POGGIO IMPERIALE	FG	PUGLIA	02273810719	
74	TRASPORTI FEDERICIANI - SOCIETA' COOPERATIVA	LUCERA	FG	PUGLIA	03590640714	
75	ARAGONESE SOC. COOP. ARL	OTRANTO	LE	PUGLIA	02687910758	
76	ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA	GALATONE	LE	PUGLIA	04060100759	
77	COOPERATIVA MESSAPIA VERDE PROD. ASSOCIATI SCARL	GALATINA	LE	PUGLIA	03643870755	
78	FILIPPO BOTTAZZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	TAURISANO	LE	PUGLIA	03732310754	
79	GALLIPOLI FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	03228050757	
80	HELIANTUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SQUINZANO	LE	PUGLIA	03904250754	
81	KINEPOLIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	03228650754	
82	LA TURISTICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GALATONE	LE	PUGLIA	03343200758	
83	L'ALBA - SOC. COOP. AGRICOLA	NARDO'	LE	PUGLIA	03289050753	
84	LECHEA SOC. COOP. A RL	LECCE	LE	PUGLIA	03467400754	
85	L'INCONTRO 96 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LECCE	LE	PUGLIA	03099010757	
86	O.A.S.I. (ORGANIZZAZIONE ASSOCIATA SUD ITALIA) - SOCIETA' COOPERATIVA	CALIMERA	LE	PUGLIA	03358670754	
87	OLEIFICIO SOCIALE AGRICOLO MYRON - SRL (O.S.A.M.- SRL)	MURO LECCESE	LE	PUGLIA	02267720759	
88	OLEIFICIO SS.ANNUNZIATA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ARADEO	LE	PUGLIA	02492300757	
89	PUGLIA INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	LE	PUGLIA	04082950751	
90	ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	TRICASE	LE	PUGLIA	03912990755	
91	SALENTO LAVORO MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	CUTROFIANO	LE	PUGLIA	03874580750	
92	SAN MARCO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GALATINA	LE	PUGLIA	03536500758	
93	SOCIETA' COOPERATIVA TERRA DI LEUCA	TRICASE	LE	PUGLIA	03767590759	

ELENCO N. 4/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
94	SUD CARNI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN CESARIOP DI LECCE	LE	PUGLIA	03752580757	
95	TAXI EURO.MED. - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LECCE	LE	PUGLIA	03257670756	
96	TEKNA SISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	STERNATIA	LE	PUGLIA	04139650750	
97	CARSERVICE PICCOLA SOC. COOP. A RL	GINOSA	TA	PUGLIA	02442100737	
98	CENTRO DISTRIBUZIONE DOLCIARIA SOCIETA' COOPERATIVA	GROTTAGLIE	TA	PUGLIA	02705930739	CCI
99	CO.GI.EL. PAVIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	PUGLIA	02412930733	
100	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	PUGLIA	02734010735	
101	ECOINVEST - SOCIETA' COOPERATIVA	MARTINA FRANCA	TA	PUGLIA	02616950735	
102	GINOSA 2000 SOC. COOP. A RL	GINOSA	TA	PUGLIA	01751440734	
103	INTESA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	02678800737	
104	KIRAL SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	PUGLIA	02723720732	CCI
105	LA TRIADE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASTELLANETA	TA	PUGLIA	02557930738	
106	PITAGORA SOCIETA' COOPERATIVA - COOPERATIVA DI TRANSIZIONE SCUOLA - LAVORO (TSL)	TARANTO	TA	PUGLIA	02412500734	
107	SERVIZI & LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MARTINA FRANCA	TA	PUGLIA	02408610737	

12A10870

DECRETO 12 settembre 2012.

Revoca dello scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Caterina Volpicelli», in Napoli.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 04/SC/2012 dell'11 luglio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2012) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale Caterina Volpicelli»;

Tenuto conto che con istanza del 24 agosto 2012 il legale rappresentante della società ha richiesto la revoca del provvedimento in quanto la cooperativa è in attività, compie atti di gestione ed è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, per le motivazioni sopra esposte;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 04/SC/2012 dell'11 luglio 2012 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Caterina Volpicelli», con sede in Napoli, codice fiscale n. 07140690632, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A10867

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Affidamento alla sezione regionale della Liguria dell'avvocatura distrettuale dello Stato (sede di Genova) del patrocinio organico ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103 (modifiche all'ordinamento dell'avvocatura dello Stato) e dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - assemblea legislativa della Liguria).

IL CONSIGLIO REGIONALE

(*Omissis*);

Delibera:

di affidare, ai sensi dell'art. 10 della legge 103/1979 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per le cause che investono il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, il patrocinio organico all'Avvocatura distrettuale dello Stato;

di pubblicare la presente deliberazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Il Presidente: MONTELEONE

I consiglieri segretari: BRUZZONE-CONTI

12A10864

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2011

L'assemblea plenaria nella seduta del 25 luglio 2012, ha approvato all'unanimità il rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2011.

ALLEGATO

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

PARTE I ENTRATE

CAT.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	ENTRATE ACCERTATE
	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
I	Fondo per il funzionamento del C.S.M. - Legge 18/12/1967, n.1198	35.373.600,00	-730.650,00	34.642.950,00	34.642.950,00
	TOTALE I CATEGORIA	**35.373.600,00**	**-730.650,00**	**34.642.950,00**	**34.642.950,00**
	ENTRATE EVENTUALI				
II	Entrate varie e proventi derivanti da rilascio copie di atti del C.S.M.	750.000,00	237.826,42	987.826,42	987.826,42
	Fondi Twinning		6.384,86	6.384,86	6.384,86
	TOTALE II CATEGORIA	**750.000,00**	**244.211,28**	**994.211,28**	**994.211,28**
III	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	4.654.296,91	-434.646,63	4.219.650,28	4.219.650,28
	TOTALE III CATEGORIA	**4.654.296,91**	**-434.646,63**	**4.219.650,28**	**4.219.650,28**
	TOTALE GENERALE	**40.777.896,91**	**-921.085,35**	**39.856.811,56**	**39.856.811,56**

Prospetto riepilogativo delle uscite e dell'avanzo di amministrazione per categoria

Parte II Uscite

CAT.	DENOMINAZIONE	Stanziamento definitivo	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Avanzo di Amministrazione
I	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	5.562.876,00	4.869.817,19	4.507.677,98	362.139,21	693.058,81
II	Spese per stipendi ed altri assegni al personale del CSM	22.053.827,00	19.331.897,20	19.102.536,60	229.360,60	2.721.929,80
III	Acquisto di beni e servizi	12.411.547,28	10.533.129,42	8.306.148,95	2.226.980,47	1.878.417,86
IV	Poste non classificabili in altre voci	315.000,00	84.461,90	80.838,54	3.623,36	230.538,10
	TOTALE	**40.343.250,28**	**34.819.305,71**	**31.997.202,07**	**2.822.103,64**	**5.523.944,57**
	Decurtazione di cui alla legge 11 novembre 2011 n. 182 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazione autonome per l'anno finanziario 2011)	- 730.650,00				-730.650,00
	Entrate varie	237.826,42				237.826,42
	Fondi Commissione Europea per progetti Twinning	6.384,86	6.384,86		6.384,86	
	TOTALE DEFINITIVO	**39.856.811,56**	**34.825.690,57**	**31.997.202,07**	**2.828.488,50**	**5.031.120,99**

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2011
PARTE II - USCITE
Competenze

N.	Capitoli – Denominazione	Previsione – Iniziale	Previsione – Variazioni	Previsione – Definitiva	Impegno – Somme pagate	Impegno – Da pagare	Impegno – Totale	Avanzo di amministrazione
	Categoria I - Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni).	1.320.000,00		1.320.000,00	1.137.464,77		1.137.464,77	182.535,23
2	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.	250.000,00		250.000,00				250.000,00
3	Spese per indennità di presenza ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura(art. 40 legge 24.3.1958, n. 195).	2.140.876,00		2.140.876,00	1.814.094,47	199.214,76	2.013.309,23	127.566,77
4	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195 per missione nel territorio nazionale.	1.290.000,00		1.290.000,00	1.074.434,98	120.000,00	1.194.434,98	95.565,02
5	Rimborso spese di viaggio ai Componenti del C.S.M. per missioni all'estero o per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da organismi stranieri.	45.000,00	10.000,00	55.000,00	21.064,97	12.924,45	33.989,42	21.010,58
6	Oneri previdenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella I categoria del bilancio. Assicurazioni.	502.000,00	5.000,00	507.000,00	460.618,79	30.000,00	490.618,79	16.381,21
	TOTALE CATEGORIA I	***5.547.876,00***	***15.000,00***	***5.562.876,00***	***4.507.677,98***	***362.139,21***	***4.869.817,19***	***693.058,81***

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2011
PARTE II - USCITE
Competenze

N.	Capitoli	Previsione			Impegno			
	Denominazione Categoria II - Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Rimborso spese di viaggio ai magistrati addetti alla Segreteria, all'ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord. Giud. Per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero.	40.000,00	20.000,00	60.000,00	29.636,99	13.797,56	43.434,55	16.565,45
8	Rimborso spese di viaggio al personale civile e militare in servizio presso la Segreteria del CSM per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero	12.000,00	1.500,00	13.500,00	10.733,06	418,64	11.151,70	2.348,30
9	Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al personale amministrativoin servizio presso il CSM.	340.000,00		340.000,00	263.057,74	76.942,26	340.000,00	
10	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art.29 del RAC in servizio presso il CSM.	60.000,00		60.000,00	20.612,00	15.000,00	35.612,00	24.388,00
11	Stipendi ed altri assegni fissi a favore del personale di ruolo del C S M. (artt. 13 e 32 del Reg. del personale)	13.054.713,00	- 614.500,00	12.440.213,00	10.147.379,10		10.147.379,10	2.292.833,90
12	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi e del personale non di ruolo in servizio al C S M. (art. 33 del Regolamento del personale). Emolumenti a favore del personale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 14 febbraio 2000, n.37.	2.067.000,00	340.000,00	2.407.000,00	2.267.320,70	21.895,51	2.289.216,21	117.783,79
13	Compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile e militare (artt. 20 e 33 del Reg.del personale) in servizio presso il C S M.	690.000,00		690.000,00	563.725,52	66.306,63	630.032,15	59.967,85
14	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 Reg. del personale, dall'art. 29, 2 comma del R.A.C.e per la formazione del personale. Equo indennizzo per infermità per causa di servizio.	603.900,00	400.000,00	1.003.900,00	979.146,25		979.146,25	24.753,75
15	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria del bilancio	4.909.214,00	130.000,00	5.039.214,00	4.820.925,24	35.000,00	4.855.925,24	183.288,76
	TOTALE CATEGORIA II	***21.776.827,00***	***277.000,00***	***22.053.827,00***	***19.102.536,60***	***229.360,60***	***19.331.897,20***	***2.721.929,80***

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2011
PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonchè spese per traduttori ed interpreti	582.000,00	200.000,00	782.000,00	426.595,45	276.772,40	703.367,85	78.632,15
17	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del C.S.M.	90.000,00	10.000,00	100.000,00	69.041,92	12.291,94	81.333,86	18.666,14
18	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura"	40.000,00	40.000,00	80.000,00	48.638,04		48.638,04	31.361,96
19	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo. Spese varie.	215.000,00		215.000,00	157.743,53	57.256,47	215.000,00	
20	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assistenza sistemistica, nonchè per la manutenzione delle apparecchiature medesime, per l'assicurazione delle apparecchiature elettroniche.	1.200.000,00		1.200.000,00	182.747,08	134.872,12	317.619,20	882.380,80
21	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per il centro stampa e per gli uffici del C.S.M. nonchè per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	385.000,00	46.000,00	431.000,00	296.718,38	114.200,41	410.918,79	20.081,21
22	Spese per locazioni di immobili ed oneri accessori.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
23	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M. e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	778.223,00		778.223,00	238.298,12	123.244,33	361.542,45	416.680,55
24	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	65.000,00	2.000,00	67.000,00	45.677,75	21.310,04	66.987,79	12,21
25	Spese per le forniture di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti.	348.000,00	170.001,28	518.001,28	270.056,18	148.551,37	418.607,55	99.393,73
26	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura dei tappeti e tendaggie per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	450.000,00		450.000,00	359.622,64	73.417,25	433.039,89	16.960,11
	A riportare	***4.154.223,00***	***468.001,28***	***4.622.224,28***	***2.095.139,09***	***961.916,33***	***3.057.055,42***	***1.565.168,86***

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2011
PARTE II - USCITE
Competenze

N.	Capitoli – Denominazione: Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Previsione – Iniziale	Previsione – Variazioni	Previsione – Definitiva	Impegno – Somme pagate	Impegno – Da pagare	Impegno – Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7		9
	Riporto	***4.154.223,00***	***468.001,28***	***4.622.224,28***	***2.095.139,09***	***961.916,33***	***3.057.055,42***	***1.565.168,86***
27	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti.	258.000,00		258.000,00	200.768,18	24.263,66	225.031,84	32.968,16
28	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali fornitura di acqua e manutenzione dei relativi impianti	60.000,00		60.000,00	33.832,92		33.832,92	26.167,08
29	Spese postali e telegrafiche.	31.000,00		31.000,00	12.549,70	8.804,62	21.354,32	9.645,68
30	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto, carburanti, lubrificanti ed accessori vari, per i Componenti del C.S.M.	302.723,00	10.000,00	312.723,00	260.858,93	41.476,67	302.335,60	10.387,40
31	Spese per assicurazione R.C.A., furto e incendio, delle autovetture di proprietà del C.S.M., nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati.	3.000,00		3.000,00	438,88		438,88	2.561,12
32	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in servizio al C.S.M.	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.574,44		17.574,44	425,56
33	Spese per canoni e tasse.	49.500,00	50.000,00	99.500,00	95.234,76		95.234,76	4.265,24
34	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari e onorari e per la formazione dei magistrati in tirocinio.	6.050.000,00	687.100,00	6.737.100,00	5.441.679,65	1.115.093,06	6.556.772,71	180.327,29
35	Spese di rappresentanza	45.000,00		45.000,00	18.908,05	15.576,00	34.484,05	10.515,95
36	Rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estranee al Consiglio che siano convocate dal Consiglio stesso a Roma o nel territorio nazionale, dalla Sezione disciplinare, dalle commissioni per l'attività dei predetti uffici o di gruppi di studio o di lavoro, nonché al personale di magistratura difensori dei magistrati sottoposti a giudizio della Sezione disciplinare o che svolgano assistenza nei procedimenti presso la Prima commissione.	150.000,00		150.000,00	55.717,85	58.296,63	114.014,48	35.985,52
37	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio	75.000,00		75.000,00	73.446,50	1.553,50	75.000,00	
	TOTALE CATEGORIA III	***11.188.446,00***	***1.223.101,28***	***12.411.547,28***	***8.306.148,95***	***2.226.980,47***	***10.533.129,42***	***1.878.417,86***

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2011
PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione Categoria IV - Poste non classificabili in altre voci	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato, interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento della retribuzione fondamentale ed accessoria.	120.000,00		120.000,00	78.311,35	3.623,36	81.934,71	38.065,29
39	Restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie.							
40	Partite di giro.	20.000,00		20.000,00	2.527,19		2.527,19	17.472,81
41	Fondo di riserva per le spese impreviste.	175.000,00		175.000,00				175.000,00
	TOTALE CATEGORIA IV	***315.000,00***		***315.000,00***	***80.838,54***	***3.623,36***	***84.461,90***	***230.538,10***
	TOTALI CATEGORIE	***38.828.149,00***	***1.515.101,28***	***40.343.250,28***	***31.997.202,07***	***2.822.103,64***	***34.819.305,71***	***5.523.944,57***
	Decurtazione di cui alla legge 11 novembre 2011 n. 182 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011)		*- 730.650,00*	*- 730.650,00*				- 730.650,00
	Entrate varie		**237.826,42**	**237.826,42**				**237.826,42**
	TOTALE COMPLESSIVO	***38.828.149,00***	***1.022.277,70***	***39.850.426,70***	***31.997.202,07***	***2.822.103,64***	***34.819.305,71***	***5.031.120,99***
997-998-999	Fondi Commissione Europea per progetti Twinning	-	6.384,86	6.384,86		6.384,86	6.384,86	-
	TOTALE DEFINITIVO	***38.828.149,00***	***1.028.662,56***	***39.856.811,56***	***31.997.202,07***	***2.828.488,50***	***34.825.690,57***	***5.031.120,99***

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

GESTIONE RESIDUI

N.	Denominazione Categoria I - Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della magistratura eletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato 'art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese per indennità di presenza ai componenti del Consiglio Superiore della magistratura (art. 40 legge 24.3.1958, n. 195)	176.704,00	176.704,00	0,00	176.704,00	0,00
4	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195 per missione nel territorio Nazionale.	120.198,31	120.198,31	0,00	120.198,31	0,00
5	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai Componenti del C.S.M. per missioni all'estero o per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da organismi stranieri.	4.603,28	820,11	0,00	820,11	3.783,17
6	Oneri previdenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella I categoria del bilancio. Assicurazioni.	21.100,00	20.521,31	0,00	20.521,31	578,69
	TOTALE CATEGORIA I	*322.605,59*	*318.243,73*	*0,00*	*318.243,73*	*4.361,86*

N.	Denominazione Categoria II - Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2					
7	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai magistrati addetti alla Segreteria, all'ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord.Giud., per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero	1.599,00	1.366,39		1.366,39	232,61
8	Rimborso spese di viaggio al personale civile e militare in servizio presso la segreteria del CSM per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero.	538,10	538,10	0,00	538,10	0,00
9	Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al restante personale in servizio presso il CSM.	85.274,12	84.519,31		84.519,31	754,81
10	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art. 21 del RAC in servizio presso la segreteria del CSM	12.816,00	12.816,00		12.816,00	0,00
11	Stipendi ed altri assegni fissi a favore del personale di ruolo del CSM. (Artt. 13, 14 e 32 del Reg.del personale).	280,00	280,00		280,00	0,00
12	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi e del personale non di ruolo in servizio al C.S.M. (art. 33 del Regolamento del personale). Emolumenti a favore del personale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14 febbraio 2000 n.37.	27.693,18	27.693,18		27.693,18	0,00
13	Compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile e militare (artt. 20 e 33 del Reg. del personale) in servizio presso il C. S. M.	48.889,70	48.889,70		48.889,70	0,00
14	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 Reg. del personale dell'art. 29 RAC 2 comma e per la formazione del personale.	5.893,87	5.893,87		5.893,87	0,00
15	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria del bilancio.	52.629,60	51.661,14		51.661,14	968,46
	TOTALE CATEGORIA II	***235.613,57***	***233.657,69***	***0,00***	***233.657,69***	***1.955,88***

N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
16	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonché spese per traduttori ed interpreti.	246.848,94	162.792,02	81.978,38	244.770,40	2.078,54
17	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del CSM.	14.714,00	13.603,60		13.603,60	1.110,40
18	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura".				0,00	0,00
19	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo. Spese varie	73.354,44	46.586,06		46.586,06	26.768,38
20	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assistenza sistemistica, nonchè per la manutenzione delle apparecchiature medesime, per l'assicurazione delle apparecchiature elettroniche.	89.005,09	65.850,69	23.104,00	88.954,69	50,40
21	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per il centrostampa e per gli uffici del CSM nonchè per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	108.268,65	108.259,34		108.259,34	9,31
22	Spese per locazioni di immobili ed oneri accessori.				0,00	0,00
23	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M. e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	911.859,85	466.942,63	345.754,49	812.697,12	99.162,73
24	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	151.945,44	149.046,59		149.046,59	2.898,85
25	Spese per le forniture di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti.	711.388,63	42.072,53	661.021,80	703.094,33	8.294,30
26	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura dei tappeti e tendaggi per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	46.600,97	37.318,01		37.318,01	9.282,96
	A RIPORTARE	*2.353.986,01*	*1.092.471,47*	*1.111.858,67*	*2.204.330,14*	*149.655,87*

N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	RIPORTO	*2.353.986,01*	*1.092.471,47*	*1.111.858,67*	*2.204.330,14*	*149.655,87*
27	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti.	65.824,68	41.795,57		41.795,57	24.029,11
28	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali fornitura di acqua e manutenzione dei relativi impianti.	38.457,06	10.092,02		10.092,02	28.365,04
29	Spese postali e telegrafiche.	14.766,71	3.919,94		3.919,94	10.846,77
30	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti, lubrificanti ed accessori vari, per i componenti del CSM.	91.604,65	83.133,03		83.133,03	8.471,62
31	Spese per assicurazione R.C.A., furto e incendio, delle autovetture di proprietà del C.S.M., nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati.	0,00			0,00	0,00
32	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in ser	64.947,88	64.947,88		64.947,88	0,00
33	Spese per canoni e tasse.	0,00			0,00	0,00
34	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari e la formazione dei magistrati in tirocinio.	535.410,60	449.440,57	5.000,00	454.440,57	80.970,03
35	Spese di rappresentanza.	6.916,00	900,00		900,00	6.016,00
36	Rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estrane al Consiglio che siano convocate dal Consiglio stesso a Roma e nel territorio nazionale, della sezione disciplinare, delle commissioni dei predetti uffici di studio e di lavoro, nonchè al personale di magistratura, difensori dei magistrati sottoposti a giudizio dalla Sezione disciplinare o che svolgono assistenza ad altri magistrati.	16.563,53	14.034,66		14.034,66	2.528,87
37	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del C.S.M. in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio.	2.979,86	2.375,24	89,43	2.464,67	515,19
	TOTALE CATEGORIA III	***3.191.456,98***	***1.763.110,38***	***1.116.948,10***	***2.880.058,48***	***311.398,50***

N.	Denominazione Categoria IV - Poste non classificabili in altre voci	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
38	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento della reribuzione fondamentale ed accessoria.	30.000,00	23.690,61	6.309,39	30.000,00	0,00
39	restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazione e partite di giro varie.	0,00			0,00	0,00
40	Partite di giro	330,54	330,54		330,54	
41	Fondo di riserva per le spese impreviste.	0,00				
	TOTALE CATEGORIA IV	***30.330,54***	***24.021,15***	***6.309,39***	***30.330,54***	***0,00***
	TOTALE COMPLESSIVO	***3.780.006,68***	***2.339.032,95***	***1.123.257,49***	***3.462.290,44***	***317.716,24***
2007	Fondi Commissione Europea per progetti Twinning	29,52	29,52		29,52	
2009	Fondi Commissione Europea per progetti Twinning	64.611,99	63.325,86	1.286,13	64.611,99	
2010	Fondi Commissione Europea per progetti Twinning	53.947,05		53.947,05	53.947,05	
	TOTALE	**118.588,56**	**63.355,38**	**55.233,18**	**118.588,56**	
	TOTALE DEFINITIVO	***3.898.595,24***	***2.402.388,33***	***1.178.490,67***	***3.580.879,00***	***317.716,24***

12A10732

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo alla proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive riportate nel regolamento (UE) n. 1141/2010.

La Commissione europea con il raggruppamento (UE) n. 1141/2010 ha stabilito la procedura relativa al rinnovo dell'approvazione di un gruppo di sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e con scadenza compresa entro il 31 dicembre 2012.

Con lo stesso regolamento la Commissione europea ha ritenuto necessario definire, inoltre, gli Stati membri che dovevano procedere con la valutazione e la data entro cui concludere il riesame delle singole sostanze attive la cui scadenza, nel frattempo, con la direttiva 2010/77/CE, recepita con D.M. 30 dicembre 2010, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015.

Pertanto, anche a livello nazionale, occorre prorogare al 31 dicembre 2015, i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive, per permettere agli Stati membri relatori di concludere con il loro riesame entro la stessa data.

Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono le suddette sostanze attive in combinazione con altre e che possono riportare date diverse di scadenza.

Il presente comunicato e l'elenco dei prodotti fitosanitari che rientrano nella suddetta proroga saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sul portale del Ministero e saranno notificati alle Imprese interessate.

ALLEGATO

N.	N. reg.ne	Nome prodotto	Impresa	Data reg.ne	Sostanze attive componenti
1	14134	FINY	AGRICHEM BV	31/07/2009	METSULFURON METHYL
2	1148	FITONEX 54 D	AGRIPHAR S.A.	26/04/1973	2,4-D
3	12756	DICOTEX	AGRIPHAR S.A.	27/11/2009	2,4-D DICAMBA MCPA MECOPROP-P
4	12272	MAGNET OLI	AGRISENSE BCS LTD	03/04/2008	LAMBDA-CYHALOTHRIN
5	12272	MAGNET OLI	AGRISENSE BCS LTD	03/04/2008	LAMBDA-CYHALOTHRIN
6	14907	MAGNET OLEARIA	AGRISENSE BCS LTD	16/09/2010	LAMBDA-CYHALOTHRIN
7	14907	MAGNET OLEARIA	AGRISENSE BCS LTD	16/09/2010	LAMBDA-CYHALOTHRIN
8	11559	PICOLIN	BASF ITALIA S.R.L.	20/01/2003	PICOLINAFEN
9	8044	QUARTZ S	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	16/03/1992	DIFLUFENICAN ISOPRORUTON
10	11254	MELODY	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	28/03/2002	IPROVALICARB
11	11402	MELODY CARE	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	17/07/2002	IPROVALICARB FOLPET
12	11403	MELODY COMPACT	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	17/07/2002	IPROVALICARB COPPER OXYCHLORIDE
13	11436	MELODY MED	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	17/09/2002	IPROVALICARB MANCOZEB
14	11437	MELODY TRIO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	17/09/2002	IPROVALICARB MANCOZEB FOSETYL-ALUMINIUM
15	11883	CURIT	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	22/10/2003	IPROVALICARB FOSETYL-ALUMINIUM FENAMIDONE
16	12138	R6 ERRESEI TREVI	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	30/03/2004	IPROVALICARB MANCOZEB
17	13056	POSITRON M	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	28/02/2006	IPROVALICARB
18	13057	POSITRON R	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	28/02/2006	IPROVALICARB COPPER OXYCHLORIDE
19	14792	MELODY TREVI	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	11/12/2009	IPROVALICARB FOSETYL-ALUMINIUM FENAMIDONE
20	14802	CURIT TRIO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	11/12/2009	IPROVALICARB MANCOZEB FOSETYL-ALUMINIUM
21	8152	SIGMA 60 DF	CEQUISA S.A.	30/12/1992	METSULFURON METHYL BENSULFURON METHYL
22	8153	SIGMA 52 DF	CEQUISA S.A.	30/12/1992	METSULFURON METHYL BENSULFURON METHYL
23	8360	PULL 52 DF	CEQUISA S.A.	07/08/1993	METSULFURON METHYL BENSULFURON METHYL
24	11172	SOLUTION DISPERSS	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	05/02/2002	FAMOXADONE CYMOXANIL COPPER SULFATE
25	12972	GLYFOS DAKAR	CHEMINOVA A/S	26/05/2009	GLYPHOSATE (GLIFOSATE)
26	12973	GLYFOS RAPID	CHEMINOVA A/S	26/05/2009	GLYPHOSATE (GLIFOSATE)
27	4287	WEEDAGRO D	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	20/03/1981	2,4-D
28	8176	WEEDAGRO COMPLEX	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	03/03/1993	2,4-D
29	6751	RASEN FLORANID	COMPO AGRO SPECIALITIES S.R.L.	08/07/1986	2,4-D
30	9049	DISERBELLO	COPYR S.P.A.	23/12/1996	GLYPHOSATE (GLIFOSATE)
31	10628	MIDAURIL MZ	DIACHEM S.P.A.	27/11/2000	METALAXYL M MANCOZEB
32	11857	MIDAURIL COMBI	DIACHEM S.P.A.	21/11/2003	METALAXIL M

N.	N. reg.ne	Nome prodotto	Impresa	Data reg.ne	Sostanze attive componenti
					FOLPET
33	15348	RIDOMIL GOLD R SC	DIACHEM S.P.A.	06/07/2012	METALAXYL M TRIBASIC COPPER SULPHATE
34	000955	TORDON 101	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	25/01/1973	2,4-D PICLORAM
35	4090	MALERBANE CEREALI	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	01/12/1980	2,4-D
36	5295	FITONEX	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	30/03/1983	2,4-D
37	6082	ATRIN	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	24/10/1984	2,4-D
38	7517	LONPAR	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	09/07/1988	2,4-D
39	9833	CLINCHER	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	30/11/1998	CYHALOFOP BUTYL
40	11014	AZIMUT	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	25/09/2001	FLORASULAM
41	11120	ZENITH	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	17/12/2001	2,4-D FLORASULAM
42	12384	GLORY TURF	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	28/09/2004	CYHALOFOP BUTYL
43	12707	PALADIN	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	20/10/2005	CYHALOFOP BUTYL
44	13387	FLORAMIX	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	20/10/2010	FLORASULAM CLOQUINTOCET MEXYL PYROXSULAM
45	13388	BROADWAY	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	20/10/2010	FLORASULAM CLOQUINTOCET MEXYL PYROXSULAM
46	13539	NIKOS	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	13/11/2006	FLORASULAM
47	13626	RANDALL	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	15/03/2007	CYHALOFOP BUTYL
48	13699	INTENSITY	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	12/04/2012	FLORASULAM AMINOPYRALID
49	9237	GRID	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	31/05/1997	THIFENSULFURON-METHYL RIMSULFURON
50	10119	EQUATION PRO	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	02/09/1999	FAMOXADONE CYMOXANIL
51	10120	EQUATION CONTACT	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	02/09/1999	FAMOXADONE MANCOZEB
52	10611	SESTANTE	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	27/10/2000	FAMOXADONE CYMOXANIL
53	11342	EQUATION R	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	22/05/2002	FAMOXADONE FOSETYL ALUMINIUM
54	12296	GAIO SX	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	17/05/2007	METSULFURON METHYL
55	12642	TRATON SX	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	17/06/2008	METSULFURON METHYL TRIBENURON METHYL
56	12671	HARMONY 50 SX	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	17/06/2008	THIFENSULFURON-METHYL
57	11882	MILAN	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	22/10/2003	PYRAFLUFEN ETHYL BIFENOX
58	14928	HELARAT 100 CS	HELM AG	30/11/2011	LAMBDA-CYHALOTHRIN
59	14928	HELARAT 100 CS	HELM AG	30/11/2011	LAMBDA-CYHALOTHRIN
60	3455	EMMEDI	ISAGRO S.P.A.	07/01/1980	2,4-D MCPA
61	12173	ROUNDUP STORM	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	28/11/2008	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE

N.	N. reg.ne	Nome prodotto	Impresa	Data reg.ne	Sostanze attive componenti
62	0017	U 46 COMBI FLUID	NUFARM B.V.	17/06/1971	2,4-D MCPA
63	0133	U 46 D-FLUID	NUFARM B.V.	23/07/1971	2,4-D
64	10217	BATON 800 SP	NUFARM GMBH & CO KG	09/12/1999	2,4-D
65	10220	DICOPUR COMBI	NUFARM GMBH & CO KG	09/12/1999	2,4-D MCPA
66	10221	PIMIENTO	NUFARM GMBH & CO KG	09/12/1999	2,4-D
67	12620	BATON TAPPETI ERBOSI	NUFARM GMBH & CO KG	20/04/2005	2,4-D
68	01147	FITONEX COMBI	NUFARM ITALIA S.R.L.	26/04/1973	2,4-D MCPA
69	3817	DISERBONE KN	NUFARM ITALIA S.R.L.	10/09/1980	2,4-D MCPA
70	6438	BI-FEN	NUFARM ITALIA S.R.L.	13/06/1985	2,4-D MCPA CLOPYRALID
71	7543	ERBITOX COMBI	NUFARM ITALIA S.R.L.	06/10/1988	2,4-D
72	9079	REGRAN COMBI	NUFARM ITALIA S.R.L.	31/12/1996	2,4-D
73	11017	GLIFO-POP S	NUFARM ITALIA S.R.L.	25/09/2001	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE MCPA SODIUM
74	14753	PIKE 20 WG	NUFARM ITALIA S.R.L.	11/12/2009	METSULFURON METHYL
75	14756	PRESSING	NUFARM ITALIA S.R.L.	11/12/2009	METSULFURON METHYL
76	00177	FRUMEX 24	NUFARM S.A.S.	01/12/1971	2,4-D
77	1635	ERBITOX LV 4	NUFARM S.A.S.	02/07/1975	2,4-D
78	1667	MALERTOX GRANO ESTERE	NUFARM S.A.S.	07/09/1974	2,4-D
79	4579	DISERBONE E 54	NUFARM S.A.S.	28/12/1981	2,4-D
80	9076	2,4 DISERBIN E	NUFARM S.A.S.	31/12/1996	2,4-D
81	10219	LENTEMUL D	NUFARM S.A.S.	09/12/1999	2,4-D
82	11220	DESORMONE D	NUFARM S.A.S.	22/02/2002	2,4-D
83	11879	MAXATA SG	NUFARM S.A.S.	23/06/2009	AMITROLE
84	12260	TECNOCONTROL PLUS	NUFARM S.A.S.	14/03/2005	2,4-D
85	12900	MELTUS	NUFARM S.A.S.	23/01/2009	METSULFURON METHYL
86	13610	CLINIC SPECTRUM	NUFARM S.A.S.	10/07/2007	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE
87	14751	ABALAR	PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY S.L.	15/07/2011	ESFENVALERATE
88	10005	SCOTTS WEEDCONTROL	SCOTTS INTERNATIONAL B.V.	09/04/1999	2,4-D DICAMBA
89	14578	LANDSCAPER PRO WEED CONTROL	SCOTTS INTERNATIONAL B.V.	04/05/2010	2,4-D DICAMBA
90	9371	PEAK	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	29/09/1997	PROSULFURON
91	10105	RIDOMIL GOLD SL	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	27/07/1999	METALAXYL M
92	10106	RIDOMIL GOLD COMBI	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	27/07/1999	METALAXYL M FOLPET
93	10107	RIDOMIL GOLD R	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	27/07/1999	METALAXYL M COPPER OXYCHLORIDE
94	10108	RIDOMIL GOLD MZ	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	27/07/1999	METALAXYL M MANCOZEB
95	10109	APRON XL	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	27/07/1999	METALAXYL M
96	10110	CELEST XL	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	27/07/1999	METALAXYL M FLUDIOXONIL
97	10246	RIDOMIL GOLD 2,5 G	SYNGENTA CROP	07/01/2000	METALAXYL M

N.	N. reg.ne	Nome prodotto	Impresa	Data reg.ne	Sostanze attive componenti
			PROTECTION S.P.A.		
98	10300	FLARE GOLD R	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	03/02/2000	METALAXYL M COPPER OXYCHLORIDE
99	10302	FLARE GOLD COMBI	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	03/02/2000	METALAXYL M FOLPET
100	10316	FLARE GOLD	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	03/02/2000	METALAXYL M
101	10378	FLARE GOLD 2,5 G	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	08/03/2000	METALAXYL M
102	10626	RIDOMIL GOLD COMBI PB	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	14/11/2000	METALAXYL M FOLPET
103	11062	BION 50 WG	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	09/11/2001	ACIBENZOLAR-S-METHYL
104	11088	BION MX	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	13/11/2001	ACIBENZOLAR-S-METHYL METALAXYL M
105	11088	BION MX	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	13/11/2001	METALAXYL M ACIBENZOLAR-S-METILE
106	11636	MEXIL ORO MZ	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	11/03/2003	METALAXYL M MANCOZEB
107	11653	FOLIO GOLD 537,5 SC	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	16/04/2003	METALAXYL M CHLOROTALONIL
108	11856	EUCRIT PLUS R	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	21/11/2003	METALAXYL M COPPER OXYCHLORIDE
109	11858	MEXIL ORO R	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	21/11/2003	METALAXYL M COPPER OXYCHLORIDE
110	12363	MEXIL ORO R WP	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	20/04/2005	METALAXYL M COPPER OXYCHLORIDE
111	12383	RIDOMIL GOLD MZ PEPITE	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	28/09/2004	METALAXYL M MANCOZEB
112	12878	RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	03/01/2006	METALAXYL M FOLPET
113	13313	CASPER	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	27/11/2009	PROSULFURON DICAMBA
114	13546	EUCRIT PLUS MZ WG	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	07/02/2007	METALAXYL M MANCOZEB
115	13547	MEXIL ORO MZ WG	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	07/02/2007	METALAXYL M MANCOZEB
116	14084	PUNTIL R	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	13/12/2007	METALAXYL M COPPER OXYCHLORIDE
117	14085	PUNTIL MZ	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	26/11/2007	METALAXYL M MANCOZEB
118	14332	FLARE GOLD M	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	20/10/2008	METALAXYL M MANCOZEB
119	14935	TRAXOS ONE	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	18/10/2011	FLORASULAM PINOXADEN
120	15317	FLARE GOLD COMBI PEPITE	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	23/01/2012	METALAXYL M FOLPET
121	12172	FERRAMOL	W. NEUDORFF GMBH KG	21/04/2004	FERRIC PHOSPHATE (FOSFATO FERRICO)
122	12235	FERRAMOL ESCA LUMACHICIDA	W. NEUDORFF GMBH KG	18/10/2007	FERRIC PHOSPHATE (FOSFATO FERRICO)

12A10618

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del Prefetto dott. Michele Penta a Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 settembre 2012, reg. n. 8, fog.n. 94, il Prefetto dott. Michele Penta è confermato fino al 31 dicembre 2012, Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse ai sensi dell'art. 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

12A10827

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-241) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.